REGOLAMENTO SPECIALE

DEL

CORPO DI POLIZIA LOCALE

DELLA

FEDERAZIONE DEI COMUNI

DEL CAMPOSAMPIERESE

Approvato con DCF n. 13 del 23/07/2020

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ordinamento del Corpo
- Art. 3 Funzioni del Corpo di Polizia Locale
- Art. 4 Funzioni del Presidente della Federazione
- Art. 5 Dipendenza del Corpo
- Art. 6 Ambito territoriale
- Art. 7 Dotazione Organica del Corpo
- Art. 8 Ordinamento del personale
- Art. 9 Collaborazione con le Forze di Polizia
- Art. 10 Servizio di Protezione Civile
- Art. 11 Comandante del Corpo
- Art. 12 Attribuzioni e compiti degli Istruttori di Vigilanza e Agenti
- Art. 13 Attribuzioni e compiti dei Coordinatori di Squadra
- Art. 14 Attribuzioni e compiti dei Responsabili di Nucleo
- Art. 15 Attribuzioni e compiti dei Responsabili degli Ambiti
- Art. 16 Attribuzione e compiti dei Responsabili di Reparto e delle Unità Operative

TITOLO II° - NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 17 Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
- Art. 18 Norme generali di condotta. Doveri del personale
- Art. 19 Comportamento in servizio
- Art. 20 Saluto
- Art. 21 Rapporti esterni
- Art. 22 Uso social network
- Art. 23 Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 24 Responsabilità disciplinare

CAPO II - NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITA' DI ESECUZIONE

- Art. 25 Istruzioni generali per la programmazione ed esecuzione dei servizi
- Art. 26 Orario di Servizio
- Art. 27 Inizio e termine di servizio
- Art. 28 Ordine di Servizio a carattere generale
- Art. 29 Ordine di servizio giornaliero
- Art. 30 Rapporto di servizio
- Art. 31 Presentazione in servizio
- Art. 32 Obbligo d'intervento
- Art. 33 Servizi a carattere continuativo
- Art. 34 Servizi essenziali in caso di sciopero
- Art. 35 Servizi appiedati
- Art. 36 Servizi a bordo di veicoli
- Art. 37 Obblighi del personale a fine servizio
- Art. 38 Controlli sui servizi
- Art. 39 Tessera di servizio e placca di riconoscimento
- Art. 40 Patenti di servizio
- Art. 41 Cura della persona e uniforme
- Art. 42 Uniformi
- Art. 43 Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
- Art. 44 Servizi di rappresentanza
- Art. 45 Servizi a richiesta di privati
- Art. 46 Servizi armati

CAPO III – NORME RELATIVE AL PERSONALE

Art. 47 – Assenze obbligo di avviso

Art. 48 - Congedo ordinario

Art. 49 - Mutamento di mansioni

Art. 50 - Mobilità interna ed esterna

Art. 51 – Missioni e operazioni esterne

Art. 52 - Esenzioni

Art. 53 – Inidoneità di servizio

Art. 54 - Distacchi e Comandi

Art. 55 - Incarichi

TITOLO III – REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE

CAPO I – REQUISITI DI ACCESSO

Art. 56 – Requisiti fisico-funzionali e psicoattitudinali per l'accesso

CAPO II - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

Art. 57 – Formazione specifica

Art. 58 – Aggiornamento e addestramento

TITOLO IV - ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art. 59 - Armamento

Art. 60 - Strumenti in dotazione individuale

Art. 61 - Strumenti di autotutela

Art. 62 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

TITOLO V – RICOMPENSE

Art. 63 - Ricompense

Art. 64 – Requisiti per il conferimento

Art. 65 – Procedure per le ricompense

TITOLO VI - SPIRITO DI CORPO, FESTA DEL CORPO, BANDIERA E SCORTA D'ONORE

Art. 66 – Spirito di Corpo

Art. 67 - Festa del Corpo

Art. 68 - Bandiera del Corpo

Art. 69 - Scorta d'onore

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 70 - Rinvii ed entrata in vigore

Allegato "A" – Disciplina per la fornitura del vestiario al personale del Corpo

Allegato "B" - Norme concernenti l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

Allegato "C" - Servizi Speciali

Allegato "D" - Regolamento speciale concernenti i gradi, distintivi e riconoscimenti per gli appartenenti alla Polizia Locale

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge 7 marzo 1986, n.65 e dalla vigente legislazione regionale, nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale (di seguito Corpo) della Federazione dei Comuni del Camposampierese (di seguito Federazione), all'interno del territorio dei Comuni che ne fanno parte.
- 2. Ai sensi dell'art. 7 c. 1 della Legge n. 65/1986 e in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto della Federazione approvato con Deliberazione di Consiglio n. 23 del 27.09.2018, è istituito il Corpo di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese. L'ordinamento e l'organizzazione del Corpo sono disciplinati dal presente Regolamento. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alla norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art.2 Ordinamento del Corpo

- 1. Il Corpo di Polizia Locale è una struttura organica funzionale complessa, che gode di un'ampia sfera di iniziativa e autonomia gestionale ed operativa all'interno dei compiti d'istituto che gli competono. Esso corrisponde al "Settore Sicurezza e Protezione Civile" della Federazione.
- 2. L'organizzazione del Corpo è improntata al principio del decentramento funzionale per ambiti o per zone ed in ragione della complessità e della rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati, degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, può essere articolato in strutture centrali e decentrate.
- 3. La struttura centrale è organizzata nell'unità Comando e nei Servizi a loro volta suddivisi in Reparti, Squadre, Nuclei ed operano tutti nel rispetto dei compiti e delle priorità a ciascuno assegnati dal Comandante del Corpo, in stretto coordinamento tra loro ed in contatto diretto con la Centrale Operativa.
- 4. I Servizi possono essere altresì organizzati ed articolati in strutture decentrate c.d. "Ambiti di Zona", improntate al principio del decentramento per circoscrizione con una loro precisa competenza territoriale e operativa.
- 5. Il modello organizzativo, l'articolazione delle competenze e delle funzioni, l'assegnazione del personale alle varie strutture operative sia centrali sia decentrate previste dal presente articolo, sono determinati esclusivamente con provvedimento del Comandante del Corpo improntato a criteri di funzionalità, ampia flessibilità, imparzialità e trasparenza nonché armonizzazione dei

compiti e dei programmi delle attività rispetto alle esigenze operative ed alla quantità e qualità dei servizi da erogare alla collettività.

6. Il Comandante, in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio che richiedano l'istituzione di ulteriori strutture organizzative, sia in via permanente che temporanea, ne avanza proposta al Presidente della federazione adottando i conseguenti provvedimenti una volta ottenuta l'approvazione.

Art. 3 Funzioni del Corpo di Polizia locale

- 1. La Federazione svolge le funzioni di polizia locale a norma Legge 7/3/86 n. 65, della Legge Regionale 23/06/2020 n. 24, dai principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e dallo Statuto della Federazione in quanto compatibili, promuovendo l'organizzazione di un sistema integrato di sicurezza di cui il Corpo di Polizia Locale costituisce l'articolazione fondamentale, al quale esso concorre mediante lo svolgimento dei propri compiti di Istituto.
- 2. Per "sistema comunale integrato di sicurezza" si intende l'insieme delle attività dirette a promuovere le condizioni idonee a garantire l'ordinata e civile convivenza nell'intero territorio comunale.
- 3. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni aderenti della Federazione, assolvendo, in particolare, a tutte le funzione di polizia amministrativa locale relative al controllo e agli accertamenti delle violazioni.
- 4. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali impartite dal Presidente della Federazione eventualmente integrate dal Sindaco di ogni un singolo Comune, nonché degli accordi stipulati con le Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.
- 5. Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale di appartenenza e di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di polizia amministrativa.

Art. 4 Funzioni del Presidente della Federazione

- 1. Il Presidente della Federazione o Sindaco delegato, stabilisce di concerto con i Sindaci dei Comuni membri, gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, impartisce le necessarie direttive, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dal regolamenti.
- 2. Il Presidente o Sindaco delegato fissa gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti dal Corpo nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.

Art. 5 Dipendenza del Corpo

- 1. Il Corpo alle dirette dipendenze del Presidente della Federazione o Sindaco delegato per ciò che concerne le funzioni di Polizia Locale e Polizia Amministrativa.
- 2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
- 3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Presidente della Federazione anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 delle Legge 07 marzo 1986, n. 65 e dalla legislazione regionale vigente.

Art. 6 Ambito territoriale

- 1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo è individuato nel territorio dei Comuni membri della Federazione esteso a quello di altri Comuni qualora convenzionati.
- 2. Al Corpo sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relativa al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti al Corpo.

Art. 7 Dotazione organica del Corpo

- 1. La dotazione organica di personale del Corpo è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero di abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, all'estensione e morfologia del territorio, ai flussi e peculiarità del traffico, alle caratteristiche socio-economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ambientali della Federazione e dei Comuni membri.
- 2. La dotazione organica è sottoposta ordinariamente a revisione triennale, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1, ed eventualmente è rivedibile annualmente.
- 3. Il Comandante del Corpo con proprio provvedimento adottato in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, determina l'articolazione funzionale degli Uffici, Reparti, Unità Operative, Ambiti e Presidi territoriali in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate con atto d'indirizzo dalla Giunta della Federazione e dal presente Regolamento. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale agli Uffici di Staff, Reparti, Unità Operative, Ambiti e Presidi territoriali.
- 4. Al Corpo possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività d'istituto, dipendenti dell'amministrazione provenienti da altri settori o profili professionali. In tal caso, essi non svolgono Attività di Polizia né rivestono le qualifiche di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 Ordinamento del personale

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 07 marzo 1986, n. 65, l'organico del Corpo è diviso nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato
 - a) Agente
 - b) Addetto al coordinamento e controllo, tra i quali con il grado più elevato, possono essere individuati con atto del Comandante uno o più vicecomandanti;
 - c) Comandante Dirigente
- 2. Le figure professionali di cui al comma 1, lett. a) e b) sono così articolate:

Categoria giuridica C

accepting Statistica C						
Figura professionale	Grado	Qualità giuridica				
Agente	Agente	Agente di PG - Agente di PS				
Agente	Agente scelto	Agente di PG - Agente di PS				
Agente	Assistente	Agente di PG - Agente di PS				
Agente	Assistente	Agente di PG - Agente di PS				
	scelto					
Sottufficiale – Addetto coordinamento e controllo	Vice Istruttore	Ufficiale di PG - Agente di PS				
Sottufficiale – Addetto coordinamento e controllo	Istruttore	Ufficiale di PG - Agente di PS				
Sottufficiale – Addetto coordinamento e controllo	Istruttore Capo	Ufficiale di PG - Agente di PS				

Categoria giuridica D

Figura professionale	Grado	Qualità giuridica
Ufficiale – Addetto coordinamento e	Vice Ispettore	Ufficiale di PG - Agente di
controllo		PS
Ufficiale – Addetto coordinamento e	Ispettore	Ufficiale di PG - Agente di
controllo		PS
Ufficiale – Addetto coordinamento e	Ispettore Capo	Ufficiale di PG - Agente di
controllo		PS
Ufficiale – Addetto coordinamento e	Vice Commissario	Ufficiale di PG - Agente di
controllo		PS
Ufficiale – Addetto coordinamento e	Commissario	Ufficiale di PG - Agente di
controllo		PS
Ufficiale – Addetto coordinamento e	Commissario	Ufficiale di PG - Agente di
controllo	Principale	PS

Categoria giuridica Dirigenziale o Posizione Organizzativa

	<u> </u>	
Comandante	Commissario	Ufficiale di PG - Agente di
	Capo	PS

Le attribuzioni e i compiti per ciascuna figura e qualifica sono definiti dagli articoli successivi.

- 3. Gli addetti al coordinamento e controllo di Cat. D Ufficiali (Vice Commissario, Commissario e Commissario Principale)
- a) Responsabile di Reparto;
- b) Responsabile di Unità Operativa
- 4. Gli addetti al coordinamento e controllo di Cat. C Sottufficiali (Istruttori, Vice Istruttori, Istruttori Capo) sono ordinati in:
- a) Coordinatore di Ambito/Ufficio/Servizio di Staff
- b) Coordinatore di Squadra;
- c) Coordinatore di Nucleo

L'attribuzione e l'avanzamento nel grado nonché le caratteristiche grafiche dei distintivi di riconoscimento del personale di Polizia Locale seguono i presupposti delineati dalla D.G.R.V. n. 2689/2004 e successive modifiche e integrazioni, la cui attuazione è disciplinata dall'allegato D del presente Regolamento.

Lo stato giuridico ed economico del personale di vigilanza alle dipendenze della Federazione è regolato dalla contrattazione collettiva di comparto già sottoscritta o che verrà sottoscritta ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le norme particolari definite nel presente regolamento.

- 3. Il Corpo, in base ai principi di prossimità e adeguatezza di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 65 del 07 marzo 1986, è organizzato in un modulo a rete costituito:
 - da un Comando Centrale con funzioni di direzione e coordinamento di tutte le strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
 - da strutture tecnico-operative accentrate (Reparti Unità Operative e Uffici di Staff, Squadre e Nuclei);
 - da strutture tecnico-operative decentrate (Ambiti territoriali e Presidi).
- 4. Gli Uffici di Staff, i Reparti, le Unità Operative, Squadre e Nuclei inseriti nell'articolazione organizzativa del Comando, esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per materia mediante gestione delle attività in forma prevalentemente accentrata. Al fine di mantenere il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni aderenti, l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia degli ambiti/uffici territoriali decentrati esistenti, suscettibili di modifiche in armonia con il modello organizzativo applicato.

Art. 9 Collaborazione con le Forze di Polizia

- 1. In applicazione dei principi delle politiche di "Sicurezza integrata" stabiliti dalla vigente normativa nazionale, il personale in forza al Corpo svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:
- a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio della Federazione e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al

perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando in ausilio per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;

- b) in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";
- c) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione del Presidente della Federazione, al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;
- d) su disposizione del Comandante per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati ai sensi dei punti b) e c).

ART. 10 Servizio di protezione civile

- 1) Il Corpo, a cui corrisponde il Settore Sicurezza Protezione Civile, quale struttura permanentemente operante sul territorio, gestisce e coordina i servizi di Protezione Civile del territorio della Federazione afferente al Distretto Regionale di riferimento assolvendo, per la parte di competenza, in coordinamento con le strutture provinciali e regionali sovraordinate, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti di istituto secondo quando previsto dal piano comunale di Protezione Civile.
- 2) Il Servizio di Protezione Civile ha compiti amministrativi, tecnici, di informazione, di coordinamento e di collaborazione finalizzati a fronteggiare emergenze e calamità.
- 3) La sede del Servizio di Protezione Civile è fissata presso gli Uffici del Comando del Corpo.
- 4) Alla gestione del Servizio di Protezione Civile è preposto il Comandante del Corpo il quale, con proprio provvedimento, può delegare la gestione della suddetta struttura a personale in servizio presso il Corpo di P.L. avente qualifica funzionale di categoria "D" ovvero altre figure professionali anche con profilo amministrativo purché dotate di adeguate e comprovate conoscenze e competenze in materia.
- 5) L'attività del Servizio di Protezione Civile è disciplinato con specifico separato regolamento.

Art. 11 Comandante del Corpo

- 1. La funzione di Comandante del Corpo può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità socio-economica della Federazione.
- 2. Il Comandante è allocato nella qualifica apicale della Federazione ed è nominato dal Presidente della Federazione.
- 3. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente al Presidente della Federazione. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per

quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Presidente della Federazione, nonché del corretto esercizio delle attività di competenza del Corpo.

- 4. Il Comandante, in particolare:
- propone al Sindaco la nomina dei Vice Comandanti adottando successivo autonomo provvedimento d'incarico;
- cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
- dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
- con autonomi provvedimenti e determinazioni, dirige, organizza, coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Corpo per la realizzazione dei compiti di istituto, nonché degli obiettivi individuati dagli Organi della Federazione competenti;
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite, nel rispetto ella legge e dei contratti vigenti;
- provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini di servizio;
- emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnicooperative accentrate e decentrate per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
- coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
- intrattiene relazioni correnti con l'Autorità Giudiziaria e di Polizia nonché con le altre autorità Statali, Regionali e Provinciali, per il migliore espletamento dei compiti e dei servizi di istituto;
- incontra con cadenza settimanale, i Responsabili di Reparto e d'Ambito, per la disamina delle questioni connesse allo svolgimento dei compiti di istituto e di altre questioni di interesse generale;
- assolve ad ogni altra attribuzione o competenza propria dei Dirigenti/Responsabili di Servizio o di equivalenti profili professionali;
- rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente.
- 5. Il Comandante è tenuto ad informare il Presidente della Federazione dei risultati raggiunti con le modalità stabilite dagli atti di organizzazione interna dell'ente.

Art. 12 Attribuzioni e compiti degli Istruttori di Vigilanza e Agenti

1. I compiti degli Istruttori di Vigilanza assorbono anche quelli degli Agenti e nello specifico consistono:

- a) nell'istruzione di pratiche connesse all'attività della Polizia Locale che implicano conoscenza e applicazione di Leggi e Regolamenti;
- b) nella redazione di relazioni e rapporti all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- c) nella predisposizione di atti in tutte le materie di competenza della Polizia Locale che comportano l'elaborazione di dati concernenti conoscenza tecnico-giuridica e autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima;
- 2. Gli Agenti di Polizia Locale, nell'ambito delle direttive e delle disposizioni di servizio impartite dai superiori gerarchici, assicurano l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'utilizzo di tutte le dotazioni tecnologiche e strumentali.
- 3. Il Capo Pattuglia si rapporta con il Coordinatore di Squadra-Nucleo, al termine di ogni turno di servizio per evidenziare ogni situazione che necessita di intervento, al fine di migliorare la risposta operativa.
- 4. Il Capo Pattuglia viene individuato dal più alto in grado ai sensi dell'art. 8. A parità di grado vige il principio dell'anzianità di servizio.

Art. 13 Attribuzioni e compiti dei Responsabili di Squadra

- 1. Il Coordinatore di Squadra, di norma Istruttore di Vigilanza ovvero in via straordinaria Assistente categoria giuridica "C", è incaricato con provvedimento del Comandante e nell'ambito delle direttive impartite dai superiori gerarchici, è responsabile del regolare funzionamento della struttura operativa semplice a cui è preposto e in particolare:
- a) svolge attività di analisi e indirizzo e controllo, coordina l'operatività della squadra per il raggiungimento degli obiettivi;
- b) assicura il rispetto della procedura e dei termini di trasmissione nei procedimenti penali ed amministrativi curando la trasmissione degli atti;
- c) su delega cura le relazioni organizzative esterne della squadra nelle materie di competenza;
- d) propone soluzioni innovative per un miglior funzionamento dell'ufficio assegnato;
- e) mantiene costantemente informato il personale dipendente sulle principali novità legislative emanate;
- f) riferisce al Capo Unità Operativa o Capo Ambito da cui dipende, ogni informazione utile per il miglioramento del servizio;
- g) assicura anche personalmente l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e strumentali
- 2. Le attribuzioni e i doveri elencati nel comma precedente sono svolti in collaborazione e con l'ausilio dei Coordinatori di Nucleo.

Art. 14 Attribuzioni e compiti dei Responsabili di Nucleo

- 1. I Coordinatori di Nucleo di norma Istruttori o Vice Istruttori di Vigilanza ovvero in via straordinaria Assistenti categoria giuridica "C", nell'ambito delle direttive impartite dai superiori gerarchici, sono responsabili del regolare funzionamento dell'ufficio a cui sono preposti e, in particolare:
- a) coordinano e controllano l'attività operativa del personale assegnato al Nucleo Unità di supporto funzionale di competenza, assicurando, anche personalmente, l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e strumentali;
- b) godono di autonomia decisionale ed adottano le soluzioni operative, garantendo nel contempo la conoscenza delle concrete situazioni esistenti sul territorio, un contatto più diretto con i singoli cittadini ed una immediata risposta alle problematiche emergenti;
- c) si rapportano con il Capo Unità Operativa o Capo Squadra, al termine di ogni turno di servizio, per evidenziare ogni situazione che necessita di intervento, al fine di migliorare la risposta operativa.

Art. 15 Attribuzioni e compiti dei Responsabili d'Ambito

- 1. I Responsabili degli Ambiti Territoriali, sono responsabili del regolare funzionamento dell'attività svolta nelle strutture decentrate alle quali sono direttamente preposti dal Comandante, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati oltreché della gestione del personale assegnato, svolgendo a tal riguardo attività caratterizzata da adeguata iniziativa ed autonomia ed in particolare: .
 - coordina e controlla le attività che rientrano nelle competenze, assicurando l'omogeneità delle procedure;
 - partecipa alle conferenze di servizio del Corpo con il Comandante;
 - cura le relazioni organizzative interne e le relazioni esterne nelle materie di competenza dell'ambito;
 - salvo diversa determinazione del Comandante assume la responsabilità dei procedimenti propri dell'ambito;
 - cura le relazioni con gli utenti in ragione della materia;
 - impartisce istruzioni operative al personale dell'ambito;
 - cura la disciplina del personale sottoposto;
 - riferisce al Comandante ogni informazione utile sull'andamento dell'ambito e per il miglioramento del servizio;
 - assicura anche personalmente l'effettuazione di tutte le prestazioni lavorative proprie del ruolo della Polizia Locale, compreso l'uso di dotazioni tecnologiche e strumentali.
- 2. Le attribuzioni e i doveri elencati nel comma precedente sono svolti in collaborazione e con l'ausilio dei Responsabili di Squadra e di Nucleo.
- 3. Curano i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale, con gli altri soggetti istituzionali presente sul territorio.
- 4. Periodicamente, presentano al Comandante una relazione riassuntiva dell'attività svolta.

5. Collaborano e supportano i responsabili di Reparto e delle Unità Operative per i compiti loro assegnati.

Art.16

Attribuzioni e compiti dei Responsabili di Reparto e delle Unità Operative

- 1. I Responsabili di Reparto e delle Unità Operative, hanno la responsabilità della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura tecnico-operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
 - Coordinano l'attività emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - Forniscono istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
 - Curano la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
 - Destinano il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;
 - Sono responsabili dei progetti e dei programmi loro affidati
 - Nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, svolgono ogni altro incarico loro affidato.
- 2. Curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
 - curano e si accertano, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
 - nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui direttamente dipendono.
 - verificano che il personale affidato sia curato nella persona e che l'uniforme sia indossata correttamente;
 - controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni;
 - coordinano operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni, attraverso la fornitura di istruzioni;
 - svolgono ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge.

Le figure professionali di cui al presente articolo possono essere chiamate a svolgere tutte le attività ivi previste, in quanto considerate mansioni equivalenti ed, in quanto tali, sempre esigibili. Concorrono altresì alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I°

ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 17

Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

- 1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo, in base al grado ricoperto, è così stabilito:
- Comandante
- Commissario Principale
- Commissario
- Vice Commissario
- Ispettore Capo
- Ispettore
- Vice Ispettore
- Istruttore Capo
- Istruttore
- Vice Istruttore
- Assistente scelto
- Assistente
- Agente scelto
- Agente
- 2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine sono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.
- 3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, anche se questi appartengono ad altro ambito o presidio territoriale, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso deve comunicarlo allo stesso nelle forme e con le modalità di legge stabilite, dichiarandone le ragioni.
- 4. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
- 5. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
- 6. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza nel rispetto della via gerarchica, per ragioni d'ufficio. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente ad inviarli all'organo superiore cui sono diretti.
- 7. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle norme previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
- 8. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Norme generali di condotta. Doveri del personale

- 1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e alla cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.
- 2. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Corpo.

Art. 19 Comportamento in servizio

- 1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di cortesia, legittimità, opportunità ed equità.
- 2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di servizio, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.
- 3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, rivolgendosi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, senza dilungarsi in discussioni per cause inerenti ad operazioni di servizio ed evitando in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
- 4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenza di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
- 5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
- 6. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:
 - portare involucri voluminosi;
 - consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
 - utilizzare ombrelli;
 - sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.

Art. 20 Saluto

- 1. Il saluto è atto di cortesia, manifestazione di stima e di rispetto nei confronti dei cittadini.
- 2. Il saluto ufficiale è dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone comunale, ai cortei funebri ed alle autorità civili, militari e religiose durante le manifestazioni ufficiali. Il saluto ufficiale si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con

l'avambraccio e in linea con la spalla. Sono dispensati dal saluto ufficiale tutti coloro che ne siano materialmente impediti dai compiti svolti.

3. Ogni appartenente al Corpo è tenuto inoltre a salutare i cittadini con cui si relaziona, anche telefonicamente, per ragioni del suo ufficio; i superiori gerarchici e funzionali i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. In questi casi il saluto dovrà essere reso nella forma e nel modo più consoni alle circostanze, ispirandosi sempre e comunque ai principi del comune senso dell'educazione, della cortesia e del rispetto nei confronti delle persone.

Art. 21 Rapporti esterni

- 1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
- 2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il massimo riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza l'Amministrazione e il Corpo.
- 3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.
- 4. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini, fatte salve le situazioni di urgenza, sono rivolte, formalmente, al Comandante tramite gli uffici del

Comando.

Art. 22 Uso social network

- 1. Il Corpo, oltre agli strumenti d'informazione pubblica messi a disposizione dalla Federazione, può utilizzare strumenti di comunicazione di massa e social network per informare e comunicare le proprie attività istituzionali, per favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla gestione della sicurezza del territorio.
- 2. Con propri specifici atti il Comandante individua i sistemi di comunicazione da utilizzare, disciplina la gestione dei profili attivi, gli accessi ed i contenuti, nonché le modalità di utilizzo improntate all'esercizio esclusivo delle funzioni d'istituto e non personali, al fine di non arrecare pregiudizio all'immagine della Polizia Locale e della Federazione, o prestarsi a fraintendimenti, equivoci o strumentalizzazioni a danno dell'intero Corpo.

Art. 23 Segreto d'ufficio e riservatezza

- 1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 17, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal

divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.

- 3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce o delegato nell'ambito delle varie responsabilità organizzative assegnate.
- 4. E' vietato fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 24 Responsabilità disciplinare

- 1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
- 2. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal Codice Disciplinare di cui alle norme del C.C.N.L. secondo criteri di tempestività efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
- 3. Il Comandante provvede direttamente all'erogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale.

CAPO II

NORME RELATIVE AI SERVIZI E LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art. 25 Istruzioni generali per la programmazione ed esecuzione dei servizi

- 1. Il Comandante emana istruzioni per la programmazione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo.
- 2. Per quanto riguarda la programmazione delle attività, il Comandante si avvale dei Responsabili degli Uffici, Reparti, Unità Operative e Ambiti Territoriali nonché dei Coordinatori di Squadra e Nuclei.
- 3. Le istruzioni di cui al comma 1 sono raccolte e gestite in un apposito gestionale informatico di servizio a disposizione e utilità di tutto il personale del Corpo. Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito delle struttura di appartenenza. I responsabili delle predette strutture tecnico-operative hanno cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Art. 26 Orario di servizio

- 1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito nelle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio e di norma si articola in turni giornalieri diurni da lunedì a domenica per almeno 12 ore continuative, all'interno della fascia oraria ricompresa tra le ore 07:00 alle ore 19:30 con applicazione del principio della flessibilità oraria per esigenze individuali correlate con quelle dettate dall'organizzazione sei servizi, garantendo uno o due giorni di riposo settimanale, a seconda se il turno è articolato su sei o cinque giorni settimanali. Per particolari esigenze di servizio ovvero in determinati periodi stagionali dell'anno, possono essere previsti su disposizione del Comandante, turni di lavoro serali/notturni finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi strategici di programma.
- 2. L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme.
- 3. Il servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, qualora previsto è in ogni caso effettuato nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 27 Inizio e termine del servizio

- 1. Il personale del Corpo ha l'obbligo di iniziare il turno di lavoro all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio comandato da svolgere.
- 2. Il personale che per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio, ne da' tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e comunque prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo il comprovato impedimento.
- 3. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati dall'ordine di servizio giornaliero o da disposizioni del Comando, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
- 4. Fatti salvi i particolari servizi individuati secondo le modalità di cui al comma 3), i servizi esterni motorizzati sono svolti di norma da pattuglie composte da due unità munite di apparati ricetrasmittenti salvo diversa disposizione. I servizi appiedati di pattugliamento, ovvero di viabilità, svolti durante le ore diurne sono di norma effettuati in coppia ovvero in forma individuale qualora ritenuto possibile.

Art. 28 Ordine di servizio a carattere generale

1. Per i servizi a carattere generale, programmati e organizzati dal Comando in quanto coinvolgenti il personale in forza presso tutte le strutture tecnico-operative in cui è articolato il Corpo, il Comandante emana apposito ordine di servizio contenente l'indicazione dei servizi da prestare, le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili dei servizi, i risultati da conseguire.

2. L'ordine va indirizzato per l'esecuzione al responsabile del servizio, nonché ai responsabili delle strutture tecnico-operative cui appartiene il personale comandato in servizio.

Art. 29 Ordine di servizio giornaliero

- 1. L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica di tutte le strutture tecnico-operative e ne programma le normali attività di servizio quotidiano sulla base delle presenze in servizio mensilmente programmate e articolate in turni di lavoro diurni, serali e notturni.
- 2. L'ordine giornaliero di servizio, viene redatto dall'ufficio di staff preposto e trasmesso con congruo anticipo a tutto il personale attraverso apposito gestionale informatico. Eventuali variazioni vanno tempestivamente e direttamente comunicate all'interessato e al responsabile della struttura tecnico-operativa di appartenenza.
- 2. Ferma restando la cadenza giornaliera dell'ordine di servizio, l'ufficio di coordinamento e programmazione dei servizi, pianifica i servizi ordinari con cadenza almeno settimanale.
- 3. L'ordine di servizio giornaliero contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale veicolo, equipaggiamento ed armamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.
- 4. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio all'inizio dello stesso.
- 5. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma la loro forma orale non costituisce vizio.

Art. 30 Rapporto di servizio

- 1. Il rapporto di servizio costituisce il documento che, in esecuzione dell'ordine di servizio, è preordinato a dare atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
- 2. Il rapporto di servizio fermo restando l'obbligo dell'immediata segnalazione, viene redatto e conservato in formato digitale in apposita cartella del gestionale informatico in uso al Comando. In esso indicato l'inizio dell'attività, l'attività svolta, i risultati raggiunti, nonché i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati, la definizione degli interventi e termine del servizio.

Art. 31 Presentazione in servizio

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi quotidianamente e tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed

armamento prescritto. Le operazioni di vestizione rientrano all'interno dell'orario di lavoro per un tempo massimo di 15 minuti.

Art. 32 Obbligo di intervento

- 1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.
- 2. Qualora il personale sia già impegnato nello svolgimento di un servizio considerato preminente, l'obbligo di intervento può essere surrogato da quello di relazione orale o scritta anche con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo.

Art. 33 Servizi a carattere continuativo

- 1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio;
- 2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 34 Servizi essenziali in caso di sciopero

1. In caso di sciopero dovranno essere assicurati i "servizi minimi essenziali" previsti dalla normativa nazionale e dagli accordi di lavoro decentrati.

Art. 35 Servizi Appiedati

- 1. Sono considerati servizi appiedati:
 - la regolazione manuale del traffico e della viabilità;
 - il presidio degli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - servizi lungo itinerari e servizi di rappresentanza o di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 36 Servizio a bordo di veicoli

1. I servizi a bordo di veicoli sono svolti, di norma, da equipaggi composti da due appartenenti al Corpo. Il servizio su veicoli può essere alternato a servizi appiedati secondo le modalità e le direttive stabilite dai superiori gerarchici.

2. Il conducente del veicolo di servizio, di norma il più basso in grado, ha in consegna il medesimo e deve condurlo con perizia e prudenza, curandone la buona tenuta e segnalando con tempestività all'ufficio competente ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 37 Obblighi del personale a fine servizio

- 1. Il personale deve segnalare al Comando ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
- 2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando o dall'ufficiale responsabile del turno.

Art. 38 Controlli sui servizi

- 1. I responsabili di Reparto, Unità Operativa, Ambito o dell'ufficio o il dipendente designato, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
- 2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante o suo delegato.
- 3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 39 Tessera di servizio e placca di riconoscimento

- 1. Il Comandante rilascia al personale del Corpo una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, che comprende: il logo ed il nome della Federazione, il nome dei Comuni associati, la firma del Comandante e del Presidente della Federazione, gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
- 2. Al personale è inoltre assegnata una placca di riconoscimento contenente il logo ed il nome della Federazione e il numero di matricola. La tessera di servizio, valida cinque anni, va esibita nei casi previsti dall'art. 18.
- 4. La tessera di servizio deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.
- 5. La tessera e la placca vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.

6. E' obbligatorio denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento o della placca di cui al presente articolo.

Art. 40 Patenti di servizio

1. I conducenti dei veicoli del Corpo immatricolati per l'espletamento dei servizi d'istituto sono muniti di apposita patente di servizio, secondo quanto previsto dal Decreto Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive integrazione e modificazioni.

Art. 41 Cura della persona e dell'uniforme

- 1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 5 e 6.
- 2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia Locale e dell'Amministrazione di appartenenza.
- 3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
- 4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.
- 5. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
- 6. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie ufficiali.
- 7. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante, è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.

Art. 42 Uniformi

- 1. La Federazione fornisce il vestiario uniforme e l'approvvigionamento di quanto necessario allo svolgimento dei servizi di Polizia Locale.
- 2. La foggia della divisa e di tutto ciò che compone la dotazione di servizio degli appartenenti al Corpo deve essere conforme alle disposizioni della normativa regionale vigente.
- 3. Su proposta motivata del Comandante, per particolari esigenze di funzionalità tecnica od operativa, per il personale del Corpo, la Giunta della Federazione può prevedere l'impiego di speciali

capi di abbigliamento, finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.

- 4. La dotazione di massa vestiario, la periodicità e le modalità di sostituzione sono definite in conformità alle disposizioni regionali e contrattuali vigenti, dall'allegato A del presente regolamento.
- 5. Le dotazioni concesse in uso al personale restano di proprietà della pubblica amministrazione che potrà chiedere il risarcimento del danno nel caso di smarrimento del medesimo o deterioramento per trascuratezza da parte dell'operatore.

Art. 43

Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

- 1. Il personale del Corpo deve curare e custodire con la massima diligenza ogni cosa appartenente alla Amministrazione detenuta per motivi di servizio o ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso.
- 2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 44 Servizi di rappresentanza

- 1. Il Corpo esegue i servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dalla Federazione e di ciascun Comune aderente.
- 2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 45 Servizi a richiesta di privati

- 1. Il personale del Corpo può effettuare, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, i seguenti servizi a richiesta di enti pubblici e di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse:
- servizi di scorta e di assistenza a richiesta;
- servizi di regolamentazione del traffico.
- 2. Per i servizi di cui al comma 1 i privati interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro previsto dalla Federazione per l'esecuzione del servizio.

Art. 46 Servizi armati

1. Tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.

CAPO III° NORME RELATIVE AL PERSONALE

Art. 47 Assenze. Obbligo di avviso

- 1. Il personale di polizia locale del Corpo, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, o per qualunque altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve comunicarlo tempestivamente, anche per telefono, al Comando.
- 2. Chi riceve la comunicazione deve comunicare subito l'assenza all'ufficio o struttura da cui il personale dipende.
- 3. In caso di assenza per motivi di salute, il dipendente deve comunicare al Comando del Corpo, nel più breve tempo possibile, la durata della malattia. Per gli altri certificati medici la trasmissione va effettuata entro 48 ore.

Art. 48 Congedo ordinario

- 1. Le ferie e i permessi, nel rispetto di un indice di presenza mai inferiore al 50% e delle norme del C.C.N.L., vengono concessi dal Comandante. Al Comandante le ferie sono concesse dal Presidente dell'Federazione.
- 2. Per particolari e comprovate esigenze di servizio, il Comandante può disporre la sospensione del congedo.

TITOLO III° DISTACCHI – COMANDI-MOBILITA'-INCARICHI

Art. 49 Mutamento di mansioni

Il personale addetto alla Polizia locale riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite alla Polizia locale, non potrà essere dispensato dal servizio prima che venga esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente di profilo corrispondente alla medesima qualifica funzionale o immediatamente inferiore. Detto mutamento di mansioni sarà regolato in conformità alle disposizioni dell'istituto in questione, per cui, dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento.

Art. 50 Mobilità interna ed esterna

All'interno del Corpo vige il principio della mobilità e l'assegnazione ai vari ambiti, reparti ed uffici avviene su designazione del Comandante. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.

Art. 51 Missioni ed operazioni esterne

- 1. Le missioni del personale al di fuori del territorio dell'Federazione sono autorizzate:
- a) dal Presidente dell'Federazione, per soccorso in casi di pubbliche calamità o disastri, in rinforzo ad altri Corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate;
- b) dal Comandante per fini di collegamento, rappresentanza, studio e aggiornamento professionale, oppure nelle missioni che abbiano carattere contingente e urgente per prestare soccorso in pubblici o privati infortuni o calamità, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'obbligo per il Comandante di darne tempestiva comunicazione al Presidente della Federazione.
- 2. Esclusi i soli fini di collegamento, di rappresentanza, studio e aggiornamento professionale, delle missioni ed operazioni esterne deve sempre essere data preventiva comunicazioni al Prefetto.
- 3. Le operazioni di Polizia fuori del territorio della Federazione, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono consentite esclusivamente in caso di flagranza di illecito commesso nel territorio dell'Federazione.
- 4. Il trattamento economico per le missioni esterne di collegamento e rappresentanza sarà quello previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Negli altri casi i rapporti economici dovranno essere definiti nei piani o accordi di cui alla lett. a).
- 5. Le missioni sono svolte nel rispetto di ogni altra norma di Legge o Regolamento nonché di quelle contrattuali.

Art. 52 Esenzioni

- 1. Il personale di Categoria C (Agenti e Sottufficiali) che abbia raggiunto il cinquantaseiesimo anno di età e il personale di Categoria D (Ufficiali) che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età può chiedere di essere esentato dell'espletamento dei turni notturni, sempreché strutturalmente previsti, con esclusione di quelli occasionali o stagionali.
- 2. Con riferimento alle esenzioni di cui comma 1, i genitori possono accedere ai benefici previsti dalla vigente normativa.

Art. 53 Inidoneità al servizio

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del Corpo, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa in materia di pensionamento anticipato, saranno ricollocati con le modalità stabilite dal Regolamento sulla mobilità interna vigente.

L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica da parte della Commissione Medica presso la struttura sanitaria preposta, viene attivata, su richiesta del Comandante, dal Settore Risorse Umane.

Art. 54 Distacchi e Comandi

- 1. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella del Corpo stesso.
- 2. Gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea, presso altre Amministrazioni locali, per necessità derivanti da situazioni della circolazione stradale e per manifestazioni ovvero per altre evenienze straordinarie.
- 3. I distacchi ed i comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta dei Sindaci della Federazione, sentito il Comandante e previo consenso dei dipendenti interessati.
- 4. Per motivi di urgenza, nei casi di soccorso, a seguito di calamità o disastri, il distacco può essere deciso con provvedimento urgente del Sindaco, sentito il Comandante.
- 5. Nei casi di distacco presso altri Enti, l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
- 6. L'Ente che utilizza il predetto personale comandato o distaccato dovrà rimborsare gli oneri diretti ed indiretti alla Federazione dei Comuni.

Art. 55 Incarichi

Il personale del Corpo non può svolgere presso altri soggetti pubblici o privati attività inerenti la professione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Federazione.

TITOLO IV

REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE

CAPO I REQUISITI DI ACCESSO

Art. 56 Requisiti fisico-funzionali e psicoattitudinali per l'accesso

1. Per le caratteristiche delle funzioni da svolgere, in relazione sia alle specifiche modalità operative sia alle connesse situazioni di stress operativo ed emotivo che il contatto diretto con i cittadini implica, per accedere al Corpo di Polizia Locale sono di norma richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psicoattitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per gli altri operatori degli enti locali. Questi requisiti, da inserire nei singoli bandi di concorso, sono individuati nel regolamento per l'accesso agli organici, della Federazione.

- 2. Per l'accesso alla figura professionale di "Agente" l'Ente può inoltre sottoporre i candidati a specifiche prove di abilità.
- 3. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psicoattitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.
- 4. Oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge e dal regolamento dei concorsi della Federazione, l'accesso mediante concorso al Corpo Polizia Locale, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti specifici:
- a) requisiti necessari per la nomina ad Agente di P.S., ossia:
 - godimento diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
 - non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;
- b) possesso di abilitazione alla guida di autovetture e, se richiesto dal bando di concorso, motocicli senza limite di cilindrata;
- c) disponibilità incondizionata al porto delle armi di ordinanza, alla conduzione di tutti i veicoli e all'uso di tutti gli strumenti in dotazione al Corpo di Polizia Locale;
- a) requisiti psichico-fisici:
 - idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia locale con profilo di Agente di P.S. e Motociclista:
 - senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. È da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti;
 - visus non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 3 diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico o ipermetropico), 3 diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto 3 diottrie quale somma dei singoli vizi, fermo restando che il visus ad occhio nudo per ciascun occhio non deve essere inferiore al valore di 5 decimi;
 - funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
- b) sono da considerare imperfezioni e infermità psico-fisiche che comportano l'esclusione dalle procedure concorsuali quelle di seguito specificate:
 - l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
 - disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-20004000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000- 2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di

meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali;

- le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);
- le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi le patologie del complesso maxillo facciale o dell'articolazione temporomandibolare che producano gravi disturbi funzionali;
- le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di almeno otto tra incisivi e canini; le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza;
- le infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatologiche ed abnormi; epilessia;
- malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinaria;
- disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità (IMC > 30 Kg/m2)
 e la gracilità costituzionale (IMC < 20 Kg/m2);
- i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico. Rientrano in questo gruppo: diabete mellito di tipo I e di tipo II; ipercolesterolemia (colesterolemia totale > 280 mg/dl, e/o indicazione al trattamento con statine e/o altri ipocolesterolemizzanti orali), ipertrigliceridemie(Trigliceridemia totale > 250 mg/dl o trattamento con farmaci), Iperlipidemie miste; fenilchetonuria, alcaptonuria, omocistinuria, ossaluria e simili;
- le endocrinopatie. Rientrano in questo gruppo: malattie del sistema ipotalamoipofisario; ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene; sindromi tiroidee (M. di Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in terapia ormonale soppressiva o sostitutiva; feocromocitoma, paraganglioma; malattie delle paratiroidi;
- i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo: glicosuria normoglicemica (due determinazioni in due settimane); Sindrome di Gilbert con bilirubinemia diretta > 5 mg/dl; deficit, anche parziale, di G6PDH; diabete insipido; porfirie, glicogenosi, tesaurismosi, sindrome di Ehlers-Danlos, S. di Marfan;
- le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità e/o evolutività. Rientrano in questo gruppo: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del complesso primario; il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per HIV; la positività per

- HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non idoneità;
- le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di Hb >11g/dl, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi);
- le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici;
- l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, debitamente accertate e/o documentate. Rientrano in questo gruppo: soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS < all'80% teorico per età o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEVI < 800 microgrammi; rinite con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti; soggetti allergici stagionali con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti;</p>
- le sindromi di immunodeficienza anche in fase asintomatica, quali l'agammaglobulinemia, le ipogamrnaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del complemento;
- le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista);
- i tumori maligni;
- i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero, producano rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali;
- le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. Rientrano in questo gruppo: lo stato di male asmatico, le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema, la malattia bollosa del polmone, il documentato pneumotorace spontaneo recidivante, gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica; gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, comprese tutte le ernie viscerali (inclusa l'ernia jatale), ad esclusione della punta d'ernia inguinale;
- le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, che per natura sede e grado, producano rilevanti disturbi funzionali;
- gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere, indipendentemente dallo stato funzionale (gli esiti di appendicectomia sono esclusi);
- le malformazioni, malposizioni, patologie ed esiti del rene, pelvi, uretere, vescica ed uretra, che siano causa di importanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: agenesia renale, reni sovrannumerari con vascolarizzazione ed apparato escretore propri, anomalie di forma (rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna) di sede (ectopia pelvica congenita, ptosi renale di 3° grado), o ptosi renale di 1° e 2° grado con importanti alterazioni funzionali; malattie croniche del rene quali le nefropatie congenite (rene policistico), le glomerulonefriti e le pielonefriti croniche; le litiasi delle vie urinarie con dilatazione a monte dell'apparato escretore e/o con ripercussione sulla funzionalità renale; anomalie di numero forma e sede di pelvi ed uretere, che comportino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinina; le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti; le malformazioni, stenosi e dilatazione dell'uretra con manifesti disturbi della minzione;

- le malformazioni e malposizioni del cuore e dei grossi vasi; le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti. Rientrano in questo gruppo: destrocardia, cardiopatie congenite e loro esiti; trapianto cardiaco, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di interventi riparativi e/o sostitutivi sulle strutture valvolari e sui grossi vasi; gli esiti di correzione di difetti e malattie cardiaci, vascolari e coronarici, con angioplastica, con o senza apposizione di stent, o con altra procedura interventistica percutanea; le patologie valvolari (incluso prolasso della mitrale, valvola aortica bicuspide senza alterazioni emodinamiche), le stenosi valvolari; le insufficienze valvolari che non siano riconducibili alla normalità per età; gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite, la pregressa endocardite, la pregressa miocardite;
- le gravi turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema di conduzione specifico di conduzione. Rientrano in questo gruppo: le pre-eccitazioni ventricolari, compresa la conduzione AV accelerata, se espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; il blocco di branca sinistro completo; il blocco AV di l° e ll° grado che non siano espressione di adattamento cardiovascolare, e/o in assenza di ulteriori dati clinico-strumentali che controindichino l'impiego con rilevante impegno fisico; il blocco A V di III° grado; la presenza di pace-maker o altri dispositivi per la terapia elettrica della aritmie; pregressi interventi di ablazione di via anomala, o di foci elettrici anomali, anche se senza esiti funzionali; l'extrasistolia ventricolare in presenza di cardiopatia organica e/o con chiara correlazione con lo sforzo fisico e/o con aspetti elettrofisiologici considerati a rischio, o che abbisognino di terapia antiaritmica; le aritmie sopraventricolari frequenti e/o ripetitive clinicamente rilevanti o che abbisognino di terapia antiaritmica;
- l'ipertensione arteriosa, anche se ben compensata da terapia farmacologica;
- le angiodisplasie, le altre patologie di arterie, di capillari, e vasi linfatici con disturbi trofici e/o funzionali. Le patologie venose e loro esiti, con disturbi trofici e funzionali;
- le alterazioni congenite ed acquisite, croniche, della cute e degli annessi cutanei, estese
 o gravi o che, per sede ed estensione, determinino rilevanti alterazioni funzionali o
 fisiognomiche;
- le patologie e loro esiti, anche se di natura traumatica, dell'apparato muscoloscheletrico, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e sinoviali, che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: malattie endocrinometaboliche, infiammatorie, osteodistrofiche, osteocondrosiche e sistemiche; scoliosi rilevanti la schisi ampia di almeno due archi vertebrali, ed "altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; le ernie discali e loro esiti chirurgici; le discopatie se associate a segni clinici e/o strumentali di sofferenza radicolare. La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni: la sola presenza di mezzi di osteosintesi, in assenza di segni clinici e/o radiografici di intolleranza o di importante limitazione funzionale, non è causa di non idoneità. Mancanza o perdita funzionale permanente di un dito della mano, o delle falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano, falangi ungueali di cinque dita fra le mani, escluse quelle dei pollici, un alluce, due dita di un piede. Dismetria fra gli arti inferiori superiore a 3 cm, ginocchio valgo con distanza intermalleolare > a 6 cm, ginocchio varo con distanza intercondiloidea > 8 cm, sinostosi tarsale e radioulnare, piede cavo o piatto di grado elevato, alluce valgo, dito a martello con sublussazione metatarso falangeo, le dita sovrannumerarie;
- le imperfezioni o infermità non specificate nel suddetto elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo a svolgere il servizio di polizia locale senza limitazioni di impiego.

Le patologie acute intercorrenti fanno rinviare il giudizio di idoneità.

e) requisiti psicoattitudinali:

- un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
- un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
- capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
- una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro;
- personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali viene effettuato tramite l'U.L.S.S. o il medico competente per la sorveglianza sanitaria di cui alla Legge. n. 626/1994 come sostituita dal D. Lgs. n. 81/2008.

CAPO II FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

Art. 57 Formazione specifica

- 1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
- 2. I vincitori dei concorsi per posti di agente, addetto al coordinamento e controllo e dirigente sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione con valutazione finale.
- 3. Le modalità di realizzazione, il contenuto e l'articolazione del corso di prima formazione per la figura professionale di Agente e di Addetto al Coordinamento e Controllo sono individuati con disciplinare del Comandante.
- 4. L'Ente può dispensare dall'obbligo di prima formazione gli operatori di polizia locale di corrispondente figura professionale che accedono al Corpo Unico di polizia locale per trasferimento da altri enti.

Art. 58 Aggiornamento e addestramento

- 1. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso iniziative formative come lezioni, seminari o giornate di studio.
- 2. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento culturale od operativo, è assicurata mediante apposita rotazione del personale ed è obbligatoria al fine del rilascio di crediti formativi professionali incidenti sulla valutazione del personale nonché per l'accumulo di titoli preferenziali utili nell'ambito di procedure selettive finalizzate all'avanzamento di grado nella categoria di appartenenza.

3. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

TITOLO V ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art. 59 - Armamento

- 1. Il servizio di Polizia Locale viene svolto con le armi in dotazione.
- 2. Il personale del Corpo di Polizia Locale porta le armi in dotazione secondo la disciplina e con le modalità stabilite nell'allegato B), che è parte integrante del presente regolamento

Art. 60 Strumenti in dotazione individuale

- 1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo Polizia locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
- fischietto;
- manette;
- dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
- apparato ricetrasmittente portatile
- eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio

Art. 61 Strumenti di autotutela

- 1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.
- 2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, lo spray irritante e il bastone estensibile. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Comandante per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.
- 3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
- 4. L'assegnazione degli strumenti di autotutela può avvenire solo dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

Art. 62 Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione ai presidi o alle singole strutture tecnico-operative.

- 2. I veicoli in dotazione al Corpo di cui all'allegato A), sono differenziati in relazione al tipo di servizio da svolgere e devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio, nel rispetto del Codice della Strada e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3. Il personale che utilizza i veicoli di servizio deve compilare il foglio di viaggio numerato che andrà conservato in ordine cronologico presso il presidio o la struttura tecnico-operativa di appartenenza in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
- 4. Il personale del presidio o della struttura cui è assegnato il mezzo, deve curarne regolarmente la pulizia e la piccola manutenzione, per mantenere i veicoli efficienti, puliti ed ordinati. Deve inoltre comunicare al Comando qualsiasi guasto o difetto riscontrato.

TITOLO VI

RICOMPENSE

Art. 63 Ricompense

- 1. Gli appartenenti alla polizia locale del Corpo possono ricevere le seguenti ricompense:
- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio del Presidente della Federazione o del Sindaco in cui si è svolta l'operazione;
- c) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
- 2. Le ricompense indicate alle lettere b) e c) sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione per la progressione verticale.

Art. 64 Requisiti per il conferimento

- 1. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
- 2. L'encomio del Presidente della Federazione o del Sindaco in cui si è svolta l'operazione è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che, abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
- 3. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

Art. 65 Procedure per le ricompense

- 1. La proposta per il conferimento dell'encomio è formulata dal Comandante del Corpo su rapporto del Responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
- 2. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante è formulata dal responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
- 3. La proposta, con la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.
- 4. Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso di apposita cerimonia o durante una manifestazione ufficiale.

TITOLO VII

Spirito di Corpo, Festa del Corpo, bandiera e scorta d'onore

Art. 66 Spirito di Corpo

1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art. 67 Festa del Corpo

1. La festa del Corpo viene celebrata con una cerimonia annuale predisposta dal Comando coincidente con la data della festività di San Sebastiano prevista il 20 gennaio di ogni anno o in prossimità di essa.

Art. 68 Bandiera del Corpo

1. Il Corpo ha una propria Bandiera. Quando partecipa a Cerimonie la Bandiera è scortata da due Operatori di Polizia Locale i quali seguono ad un metro di distanza l'alfiere.

Art. 69 Scorta d'Onore

1. Le scorte d'onore, a richiesta dei Comuni della Federazione, sono disposte di volta in volta, dal Comandante. Tali scorte, composte normalmente da due operatori di P.L. in uniforme di rappresentanza, rendono gli onori ai simboli e alle persone per i quali è stato comandato il servizio. E' ammessa la dotazione della sciabola.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 70 Rinvii ed entrata in vigore

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento speciale, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché al Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi della Federazione e norme di accesso in vigore, alle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti in vigore nonché a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
- 2. Il presente regolamento abroga i preesistenti regolamenti del Corpo di Polizia Locale della Federazione, e diventa esecutivo il 10° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134.3 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
- 3. Copia del presente regolamento è trasmessa alla Regione Veneto, ai Comuni della Federazione ed al Ministero dell'Interno tramite il Prefetto di Padova.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 Uniformi

1. Il presente regolamento disciplina la fornitura del vestiario al personale dipendente del Corpo di Polizia Locale così come previsto dall'art. 17 della L.R. 19.12.2003 n. 41 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto " Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale.

Art. 2

Individuazione dell'uniforme

- 1. La divisa degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è costituita da un insieme organico di capi di vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessori (puntualmente individuati nell'art. 17 della L.R. n. 41 del 19/12/2003, modificato ed integrato dai seguenti provvedimenti di Giunta Regionale n. 2689 del 06/08/2004, n. 2350 del 9/8/2005, n.1054 del 11/04/2006, n. 1719 del 26/10/2011, n. 1961 del 22/11/2011 e n. 349 del 6/3/2012 e relativi allegati) aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare per ciascun servizio, formalmente istituito, le esigenze di decoro, di funzionalità e di identificazione.
- 2. Con il presente regolamento vengono individuate tra le tipologie delle uniformi previste dall'allegato A del D.G.R. n. 349/2012, quelle che potranno essere dotate al personale, per i servizi formalmente istituiti, come di seguito indicato:
- 1. uniformi ordinarie (O.);
- 2. uniformi di servizio motociclisti (S.M.);
- 3. uniformi di servizio per interventi straordinari (S.I.S.);
- 4. uniforme storica (Sto.)

Art. 3

Uso dei capi di vestiario con dispositivi di visibilità rifrangenti

- 1. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale nello svolgimento delle attività è obbligatorio da mezzora dopo il tramonto del sole e mezzora prima del suo sorgere ed in tutti gli altri casi di scarsa visibilità, indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):
 - a) il berretto con l'apposito copri berretto fluorescente o in alternativa il casco;
 - b) i manicotti fluorescenti da portare sull'avambraccio della giacca, del cappotto e dell'impermeabile ovvero indossare apposito indumento in tessuto rifrangente (c.d. fratino). Quest'ultimo è obbligatorio nell'uso della divisa estiva.
- 2. E' esentato dall'uso dei manicotti il personale durante la guida di auto di servizio.
- 3. Durante gli interventi straordinari di viabilità quali deviazioni di traffico, situazioni di emergenza, incidenti stradali è obbligatorio, in aggiunta ai capi rifrangenti, già predisposti per gli ordinari interventi di Polizia Stradale, indossare il così c.d. fratino.
- 4. Nell'espletamento dei diversi compiti di istituto, il personale che presta servizio in gruppo deve indossare capi di vestiario identici fatte salve le uniformi di specialità.
- 5. In caso di servizio autorizzato in abiti civili, permane l'uso del c.d. fratino sia nei casi di ordinaria che straordinaria attività di Polizia Stradale.
- 6. I dispositivi di visibilità sopracitati devono essere conformi per dimensioni, foggia, tipo di materiale e caratteristiche fotometriche alle normative vigenti in materia.

Art. 4

Cura della persona e dell'uniforme

- 1. Il personale del Corpo di Polizia Locale, durante il servizio, ha cura della propria persona e del proprio aspetto. In particolare:
 - a) È fatto divieto di esporre tatuaggi o piercing in parti visibili del corpo;
 - b) Indossare ornamenti o monili appariscenti che possono pregiudicare la propria sicurezza.
- Il personale del Corpo indossa l'uniforme con proprietà, dignità, decoro e secondo le norme d'uso stabilite dal presente Regolamento.

E' fatto divieto di:

- a) alterare la foggia dell'uniforme;
- b) indossare indumenti di colore e foggia diversi da quelli indicati nel presene Regolamento;
- c) portare segni distintivi di qualsiasi genere non contemplati dalla Legge Regionale in vigore.

Al personale del Corpo in uniforme è altresì vietato:

- a) portare capi di vestiario sbottonati: nel caso di camicia a manica corta è consentito sbottonare n. 1 bottone;
- b) tenere alzati i baveri del cappotto o delle giubbe, degli impermeabili esclusi i capi idoneamente predisposti;
- c) usare l'ombrello;
- d) condurre animali, salvo quelli impiegati per specifici servizi;
- e) portare pacchi, borse o altri contenitori non attinenti al servizio;
- f) tenere comportamenti che possono comunque pregiudicare il decoro dell'uniforme.
- 2. Nei servizi esterni, quando non a bordo di autoveicoli, il berretto deve essere sempre indossato.

Art. 5

Cambiamenti di uniforme a seconda della stagione

1. I cambiamenti di uniforme in relazione alle variazione climatiche e stagionali sono disposti dal Comandante.

Art. 6

Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario e di equipaggiamento

- 1. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
- 2. Il Servizio competente, imputando le spese sul Centro di Costo assegnato al Corpo di Polizia Locale, provvede all'acquisto delle uniformi e dell'equipaggiamento secondo quanto previsto dall'appendice al presente allegato.

Art. 7

Rinnovo degli effetti di vestiario ed equipaggiamento: Modalità e procedure

- 1. Il rinnovo dei capi di vestiario avviene in periodi differenziati secondo le frequenze stabilite dalle tabelle riportate nell'allegato sub A) al presente regolamento;
- 2. Il Comando provvede al rinnovo degli effetti deteriorati per cause di servizio.

- 3. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata previsti dalle tabelle allegate di cui al c. 1, si provvede ad una nuova assegnazione, previo accertamento delle cause.
- 4. All'atto della cessazione dal servizio il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a versare gli effetti di equipaggiamento assegnati.
- **5.** La fornitura di vestiario è sospesa per il personale distaccato che non presta servizio in uniforme.

Art. 8

Individuazione dei gradi

- 1. I gradi degli appartenenti al servizio di Polizia Locale sono individuati dalla vigente normativa regionale che prevede una struttura, suddivisa in categorie che non incidono in alcun modo sullo stato giuridico ed economico del personale.
- 2. Per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, vengono individuate con il presente regolamento le seguenti categorie: Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti, con la seguente individuazione dei gradi:

UFFICIALI

Commissario Capo – Comandante

sulle spalle : torre e 2 (due) stelle dorate a sei punte bordate di rosso soggolo : cordone dorato con due barre con profili laterali rossi

alamari : ricamati con filo dorato e/o mostrine in metallo in rilievo, dorate di colore blu posillipo mostrine : mostrine in rilievo dorate colore blu posillipo con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

Commissario Principale – Vice Comandante Categ. D:

sulle spalle : torre e 1 (una) stella dorata a sei punte bordate di blu soggolo : cordone dorato con una barra con profili laterali blu

alamari : ricamati con filo dorato e/o mostrine in metallo in rilievo, dorate di colore blu posillipo mostrine : mostrine in rilievo dorate colore blu posillipo con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

Commissario Principale – Categ. D:

sulle spalle : torre e 1 (una) stella dorata a sei punte

soggolo : cordone dorato

alamari : ricamati con filo dorato e/o mostrine in metallo in rilievo, dorate di colore blu posillipo mostrine : mostrine in rilievo dorate colore blu posillipo con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

Commissario Categ. D:

sulle spalle : 3 (tre) stelle dorate a sei punte

soggolo : fascia dorata con n. 3 (tre) barre con profilo centrale di colore rosso

alamari : ricamati con filo dorato e/o mostrine in metallo in rilievo, dorate di colore blu posillipo; mostrine : in rilievo dorate colore blu posillipo con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

Vice Commissario Categ. D

sulle spalle : 2 (due) stelle dorate a sei punte

soggolo : fascia dorata con due barre e filo centrale azzurro

alamari : ricamati con filo dorato e/o mostrine in metallo in rilievo, dorate di colore blu posillipo;

mostrine : in rilievo dorate colore blu posillipo con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

SOTTUFFICIALI

Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000)

Vice Ispettore

sulle spalle: 1 barra dorata su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo dorato; soggolo: fascia dorata con profilo centrale azzurro e 1 barra con profilo centrale azzurro; mostrine: in rilievo, dorate di colore blu Posillipo, con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

Ispettore (con almeno 10 anni di anzianità nel grado con valutazione positiva del comandante)

sulle spalle: 2 barre dorate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo dorato; soggolo: fascia dorata con profilo centrale azzurro e 2 barre con profilo centrale azzurro; mostrine: in rilievo, dorate di colore blu Posillipo, con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

Ispettore Capo (con almeno 20 anni di anzianità nel grado con valutazione positiva del comandante)

Sulle spalle : 3 barre dorate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo dorato Soggolo: fascia dorata con profilo centrale azzurro e 3 barre con profilo centrale azzurro mostrine: in rilievo, dorate di colore blu Posillipo, con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

SOTTUFFICIALI ISTRUTTORI Categ. C

Istruttore capo: (con almeno 20 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante):

sulle spalle : 3 (tre) barre argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato; soggolo : fascia argentata con profilo centrale azzurro e 3 (tre) barre con profilo centrale azzurro; mostrine : in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

Istruttore: (con almeno 10 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante):

sulle spalle : 2 (due) barre argentate su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato; soggolo : fascia argentata con profilo centrale azzurro e 2 (due) barre con profilo centrale azzurro;

mostrine : in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore

Vice Istruttore:

sulle spalle : 1 (una) barra argentata su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo

argentato;

soggolo : fascia argentata con profilo centrale azzurro e 1 (una) barra con profilo centrale

azzurro;

mostrine : in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all'interno, posto sulla

parte inferiore.

AGENTI

Assistente scelto (con almeno 25 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante): sulle spalle : 3 (tre) chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato;

soggolo : fascia nera lucida con barra azzurra;

mostrine : in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all'interno, posto sulla

parte inferiore.

Assistente (con almeno 15 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante):

sulle spalle : 2 (due) chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo

argentato;

soggolo : fascia nera lucida con barra azzurra;

mostrine : in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all'interno, posto

sulla parte inferiore.

Agente scelto (con almeno 5 anni di anzianità e valutazione positiva del Comandante):

sulle spalle : 1 (uno) chevron argentato su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato; soggolo : fascia nera lucida con barra azzurra;

mostrine : in rilievo, dorate di colore blu posillipo, con stemma regionale all'interno, posto sulla parte inferiore.

- 4) Il Comandante, per effetto di incarichi in precedenza ricoperti presso altri Corpi di Polizia Locale della Regione Veneto, ha titolo per fregiarsi del grado già rivestito ancorché superiore rispetto a quello previsto per il Comandante del Corpo della Federazione.
- 5) Sull'uniforme è consentito portare i distintivi di specialità e durante le cerimonie civili, militari e religiose, oltre alle Onorificenze della Repubblica, è consentito portare sull'uniforme i distintivi di anzianità e di merito previsti dalla vigente normativa.

Art. 9

Distintivi di riconoscimento del personale

- 1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è dotato di distintivi di riconoscimento così come previsto dall'allegato C della delibera di D.G.R. n. 349 del 6/3/2012:
 - Distintivi di specialità, previsti nella sezione "C 4", sono attribuiti dal Comandante. Tra tutte le specialità indicate nella predetta sezione con il presente provvedimento vengono individuate le specialità svolte, come di seguito indicato: volante, motociclistica, servizio mezzi nautici, pronto intervento, agente di quartiere, servizio di P.G., vigilanza ambientale. Nel caso di più specialità dovrà essere utilizzato solo il distintivo della specialità prevalente;
 - Tesserino di servizio deve corrispondere a quanto previsto nella sezione "C 5" del predetto provvedimento di Giunta Regionale.

Art. 10

Distintivo della Federazione

1. L'Ente Federazione stabilisce che il personale del Corpo di Polizia Locale si fregi del distintivo della Federazione che consiste in una placca di minori dimensioni con lo stemma della Federazione da applicare sul taschino destro dell'uniforme

Art. 11

Procedura per l'acquisto del vestiario

1. L'acquisto degli effetti di vestiario verrà eseguito secondo le normative vigenti e con le modalità previste dal "Regolamento per la disciplina dei contratti del comune" in vigore dell'Ente. La tipologia, la quantità e la fornitura del vestiario e relativi accessori sono stabiliti dalle allegate tabelle al presente regolamento di cui ne fanno parte integrante. I capi/articoli acquistati dovranno rispettare i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti, per la tipologia del servizio svolta

dal dipendente assegnatario della fornitura, dal D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi) in vigore nell'Ente.

Art. 12 Periodicità delle forniture

- 1. Per ogni effetto di vestiario il periodo di durata viene indicato nelle allegate tabelle.
- 2. In sede di prima dotazione verranno forniti anticipatamente quei capi che sono ritenuti necessari per il normale ricambio, come da allegate tabelle.
- 3. Non sarà dato corso alle richieste di rinnovo delle forniture nei confronti dei dipendenti che essendo prossimi al collocamento a riposo o alla dispensa del servizio dovuta a qualsiasi causa, non potranno usufruire degli indumenti di nuova assegnazione per un periodo superiore alla metà della durata per essi prescritta. In ogni caso nell'ultimo biennio antecedente l'età di pensionamento, se conosciuta, non potrà essere assegnato alcun capo, ma potranno essere sostituiti quelli in evidente stato d'usura. In tal caso l'uso del vestiario si intende prorogato sino al termine del servizio.
- 4. I capi assegnati potranno essere sostituiti prima della prevista fornitura ed a seguito di specifica richiesta scritta, solo nel caso in cui risultino non più utilizzabili per cause di servizio o deterioramento del capo stesso. Il capo non più utilizzabile dovrà essere consegnato al Comandante o suo collaboratore designato unitamente alla predetta richiesta.

Art. 13 Fornitura dell'uniforme

- 1. Per ciascun tipo di uniforme sono previste due varianti stagionali: estiva ed invernale.
- 2. Il rinnovo del corredo avverrà, a seconda della sua durata in base ai cambiamenti stagionali e climatici, compatibilmente con le consegne effettuate dalla Ditta fornitrice, salvo casi di forza maggiore.
- 3. Il dipendente assunto a tempo determinato avrà diritto alla fornitura di vestiario che verrà disposta dal Comandante per quantità e tipologia in relazione al periodo di assunzione e alle mansioni svolte dal dipendente stesso.

Art. 14 Assegnazione del personale a compiti straordinari

1. Il dipendente assegnato a compiti diversi da quelli propri della qualifica rivestita è ammesso a fruire, in tutto, della dotazione prevista per il nuovo incarico.

Art. 15 Dotazioni del Corpo

1. Per dotazioni del Corpo di Polizia Locale si intendono eventuali attrezzature che possono essere usate dal personale quali: giubbotto antiproiettile, casco operativo, maschera antigas, guanti antitaglio e scudo di protezione.

Veicoli

- 1. I veicoli che vengono posti in dotazione alla Polizia Locale devono essere forniti delle livree come da disposizioni delle normativa regionale nelle quali vengono inserite: la scritta "Polizia Locale", la denominazione e lo stemma della Federazione e lo stemma della Regione Veneto.
- 2. I veicoli si differenziano in veicoli standard che avranno "Dotazione standard per tutti gli autoveicoli" e i veicoli adibiti a servizi operativi con "Dotazioni per mezzi speciali" così come disposto dalla normativa di riferimento.
- 3. Il Corpo di Polizia Locale della Federazione può essere dotato dei seguenti veicoli:
- motoveicoli, velocipedi
- veicoli di servizio standard
- veicoli di servizio operativo
- veicoli speciali
- veicoli civetta.

L'Amministrazione della Federazione si riserva la facoltà, qualora necessario, di acquisire ulteriori tipologie di veicoli nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale.

UNIFORME INVERNALE MASCHILE

CAPO	DESCRIZIONE	Q.TA'	DURATA
GIACCA	Flanella pettinata pura lana, colore blu notte a quattro bottoni dorati; bavero rivoltato con alamaro recante le mostrine della Polizia Locale; spalline in doppio tessuto, con bottoni dorati aventi decorazioni in rilievo de! rametto di laura per ii personale con qualifica funzionale non inferiore alla VII; con bordo di colore azzurro; collo a liste; due taschini al petto con soffietto e alette formate da bottoni dorati; due tasche ai fianchi con le stesse caratteristiche dei taschini; spacco posteriore; serie di gradi se dovuti	1	2
САРРОТТО	Pura lana colore blu notte a quattro più quattro bottoni dorati; alamari recanti le mostrine della Polizia Locale; spalline in doppio tessuto con bordo di colore azzurro; tasche ai fianchi; serie di gradi se dovuti	1	6
GIUBBOTTO TERMICO IMPERMEABI LE	Goretex in tessuto traspirabile; color blu notte a doppia chiusura; cerniera coperta da bavetta più bottoni a pressione; colletto rivoltato e chiuso al collo con alamaro recante le mostrine della Polizia Locale; spalline con bordo di colore azzurro; due tasche ai fianchi, a soffietto, con chiusura a bottoni a pressione; un taschino al petto sinistro con aletta e bottone a pressione e fascetta recante scritta "Polizia Locale"; cappuccio estraibile; tasca con manicotto estraibile; elasticizzato in vita; parte termica dello stesso colore, staccabile; maniche a giro con bottoni a pressione a più posizioni; fascette rifrangenti ai fianchi e sulle maniche; serie di gradi se dovuti	1	4
IMPERMEABILE	Goretex in tessuto traspirabile; colore blu notte a quattro piu quattro bottoni; spalline con bordo di colore azzurro; cane anteriore e posteriore sagomati; collo aperto con possibilità di chiusura; taschino al petto sinistro; tasconi a soffietto; fascetta "Polizia Municipale"; cappuccio estraibile; tasca a manicotto estraibile; alamaro al collo recante le mostrine della Polizia Locale; fascette rifrangenti ai fianchi e sulle maniche	1	6
PANTALONI	Flanella pettinata pura lana colore blu notte con pince; lunghezza tale da coprire il collo della scarpa, due tasche anteriori; due tasche posteriori a filetto con occhiello e bottone	3	2
COPRIPANTALONI	Goretex in tessuto traspirabile; colore blu notte; cintura elastica in vita con gancio; copri zip auto aderente;	1	6

UNIFORME INVERNALE FEMMINILE			
CAMICIA	Cotone Oxford colore azzurro con taschino; manica lunga	6	2
MAGLIONE	Pura lana colore blu notte a collo alto	2	2
PULLOVER CO N MANICHE	Pura lana colore blu notte con maniche; scollatura a "V"; 1inforzi sulle spalle e fori per spalline; taschino rinforzato; manica sinistra uso porta penna; fascetta braccio sinistro "Polizia Locale"	2	2
PULLOVER	Pura lana colore blu notte senza maniche; scollatura a "V" rinforzi sulle spalle e fori per spalline	1	3
CRAVATTA	Colore blu notte	2	2
CALZE	Pura lana colore blu notte; al ginocchio	6	1
SCARPE	Colore nero; realizzate in pelle pieno fiore idrorepellente; soletta traspirabile; a cinque fori con laccio e suola in gomma	1	2
SCARPONCINO	Colore nero; realizzato in pelle pieno fiore idrorepellente; soletta traspirabile; a cinque fori con laccio e suola in gomma	1	2
GUANTI	In pelle nera	1	1
CINTURA	In cuoio nero con fibbia brunita	1	2
GUANTI	In tessuto idrorepellente con fodera in cotone traspirabile, rifrangenti sulla parte esterna dorso	1	2
COPRICAPO	Simil-pelle berretto rigido con calotta bianca e visiera "alla Bulgara" di colore nero, recante lo stemma della Polizia Locale con fascia del copricapo, tra visiera e calotta, di colore blu notte liscia, e soggolo corrispondente alla qualifica rivestita	1	2
SCIARPA	Pura lana colore blu notte oppure scalda collo	1	2

CAPO	DESCRIZIONE	Q.TA'	DURATA (anni)
GIACCA	COME QUELLA MASCHILE	1	2
CAPPOTTO	COME QUELLO MASCHILE	1	6
GIUBBOT	COME QUELLO MASCHILE	1	4
TO IMPERMEABILE			
IMPERMEABILE	COME QUELLO MASCHILE	1	6
PANTALONI	COME QUELLA MASCHILE CON LINEA PIU'	3	2
GONNA in	Flanella pettinata pura lana colore blu notte, a tubo	3	2
alternativa ai pantaloni	con spacchetto posteriore o in alternativa gonna pantalone		

	COME QUELLIMASCHILE	1	6
CAMICIA	COME QUELLA MASCHILE	6	2
MAGLIONE	COME QUELLO MASCHILE	2	2
PULLOVER	COME QUELLO MASCHILE	2	2
CON			
PULLOVER	COME QUELLO MASCHILE	1	3
CRAVATTA	COME QUELLA MASCHILE	2	2
COLLANT		6	1
SCARPE	Colore nero; realizzate in pelle pieno fiore	1	2
	idrorepellente;		
STIVALI	Colore nero; realizzato in pelle pieno fiore con in para o gamma	1	2
GUANTI	COME QUELLIMASCHILI	1	2
	`	1	2
CINTURA	COME QUELLA MASCHILI	1	
GUANTI	COME QUELLI MASCHILI	1	1
COPRICAPO	COME QUELLO MASCHILI	1	2
SCIARPA	COME QUELLA MASCILE	1	2

UNIFORME INVERNALE PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO

PANTALONI	Pura lana di colore blu notte alla moschettiera; apertura anteriore con cerniera; due tasche anteriori e due tasche posteriori con bottoni; protezione fondo cavallo con rinforzo e interno ginocchia	3	2
PANTALO NI	In tessuto traspirabile, colore blu notte, con imbottitura staccabile	1	2
GIACCA IN PELLE	Colore nero, pellame morbido, con imbottitura staccabile, serie di gradi se dovuti, fascetta "Polizia Locale" a taschino sinistro o manica sinistra		
STIVALI	In pelle nera avvolgenti fin sotto ii ginocchio, idrorepellenti, soletta traspirabile, tacco a doppia intensità, suola con gomma grossa, parastinco rinforzato	1	3
GUANTI TERMICI	In pelle nera alla moschettiera, termici, con parte superiore bianco- rifrangente; in tessuto idrorepellente con fodera in cotone traspirabile; rifrangenti sul dorso a al polso		
CINTURONE	Cinturone bianco in pelle con spallaccio più spallaccio per porta pistola	1	4
COPRICAPO	Casco di colore bianco; visiera antisole nera; parte frontale recante lo stemma della Polizia Locale.	1	2
	Basco o berretto colore blu notte, in panno, con stemma della Polizia Locale	1	2

GRANDE UNIFORME

CORDELLINO	Dorato e blu notte	1	
GUANTI	Di cotone bianchi	2	

MATERIALE IN DOTAZIONE PERSONALE

PISTOLA	Uso corrente Polizia Locale	
CINTURONE	Cinturone bianco in pelle con spallaccio più spallaccio per porta pistola (come quello dei motociclisti)	1
FONDINA	In pelle, di colore nero per l'inverno e di colore bianco per l'estate, corredata da porta caricatore e moschettone per aggancio alla cintura	2
MANETTE	In acciaio cromato	1
PORTAMANETTE	In pelle di colore bianco	
PORTAMANETTE	Incuoio nero uso interno divisa invernale	1
SFOLLAGENTE	In gomma bianca, di cm. 60, con fascetta in cuoio alla base dell'impugnatura, catarifrangenti laterali e anello porta sfollagente colore bianco	1
BORSELLO	In pelle colore bianco, con possibilità di agganciamento al cinturone o di cinghia a spalla, due tasche interne con chiusura ad automatico	1
FODERINE	Per cappello, gommate bianche rifrangenti	2
FISCHIETTO	In acciaio con catenella	1
PALETTA		1
CORDELLA METRICA		1
PILA PRONTUARI		1
MANICOTTI	Gommati bianchi, rifrangenti	1
STIVALI IN GOI\'IMA		1
OCCHIALI DA SOLE PER MOTOCICLISTI		1
CORPETTO ANTIRIFRANGENTE	Gommato bianco rifrangente	1

IINIFORMI	FCTIVA	MASCHILE	

GIACCA	Fresco lana colore blu notte a quattro bottoni dorati; bavero rivoltato con alamaro recante le mostrine della Polizia Locale; spalline in doppio tessuto, con bottoni dorati, aventi decorazioni in rilievo del rametto di lauro per il personale con qualifica funzionale non inferiore alla VII; con bordo di colore azzurro; collo a liste; due taschini al petto con soffietto e alette formate da bottoni dorati; due tasche ai fianchi con le stesse caratte listiche dei taschini; spacco posteriore; serie di gradi se dovuti.	1	3
PANTALONI	Fresco lana colore blu notte con pince; lunghezza tale da collo della scarpa, due tasche anteriori; due tasche posteriori con occhiello e bottone	4 2	3
CAMICIA	Cotone oxford colore azzurro, a manica corta, con due taschini e spalline idonee a contenere un tubolare liscio di colore blu notte su cui applicare, se prescritti, i distintivi di grado	6	2
CALZE	Cotone colore blu notte; corte o lunghe	6	1

SCARPE	In pelle nera; suola in vero cuoio con lacci	1	1
CINTURA	In canapa di colore bianco, con la fibbia avente lo stemma della Polizia Locale	1	2
COPRICAPO	Berretto rigido con calotta bianca e visiera "alla Bulgara" di colore nero, recante lo stemma della Polizia Locale e soggolo corrispondente alla qualifica rivestita		2
GIACCA A VENTO	Goretex in tessuto traspirabile e impermeabile; color blu notte a doppia chiusura; cerniera coperta da bavetta più bottoni a pressione; colletto rivoltato e chiuso al collo con alamaro recante le mostrine della Polizia Locale; spalline con bordo di colore azzurro; due tasche ai fianchi, a soffietto, con chiusura a bottoni a pressione; due taschini al petto con alette e bottoni a pressione e fascetta recante scritta "Polizia Locale"; cappuccio estraibile; tasca con manicotto estraibile; elasticizzato in vita; parte termica dello stesso colore, staccabile; maniche a giro con bottoni a pressione a più posizioni; fascette rifrangenti ai fianchi; serie di gradi se dovuti		4
TUBOLARI	Cotone, lisci di colore blu notte	2	4
FODERINA PER COPRICAPO	Cotone colore bianco	2	2
FODERINA PER COPRICAPO	In tessuto impermeabile, bianco, trasparente in corrispondenza dello stemma	1	2

UNIFORME ESTIVA FEMMINILE

GIACCA	COME QUELLA MASCHILE	1	3
PANTALONI	COME QUELLA MASCHILE IN LINEA PIU' MORBIDA	4	3
CAMICIA	COME QUELLA MASCHILE	6	2
COLLANT		6	1
SCARPE	In pelle nera; modello chanel	1	1
CINTURA	In canapa di colore bianco, con la fibbia avente lo stemma della Polizia Locale	1	2
COPRICAPO	Bustina in tessuto di colore blu notte, recante lo stemma della Polizia Locale	1	2
GIACCA A VENTO	COME QUELLA MASCHILE E IN LINEA PIU' MORBIDA	1	4
TUBOLARI	Cotone, lisci di colore blu notte	2	4
GONNA in alternativa ai pantaloni	Come quella invernale cambiando tessuto in fresco lana	3	3

UNIFORME ESTIVA PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO

STIVALI	In pelle nera avvolgenti fin sotto il ginocchio; suola in gomma	1	3
	leggera; chiusura a lacci o cerniera interna con chiusura a		
	velcro; parastinco rinforzato		

GUANTI	In pelle nera alla moschettiera, sfoderati, con parte superiore bianco- rifrangente, con protezioni	1	2
PANTALONI	Fresco lana di colore blu notte alla moschettiera; con apertura anteriore con cerniera; due tasche anteriori e due tasche posteriori con bottoni; protezione fondo cavallo con rinforzo e interno ginocchia		3
FOULARD	In seta o altro materiale idoneo di colore blu notte	1	1

UNIFORME DI SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI - INVERNALE

PANTALONI	Operativo invernale in tessuto tecnico o similare oppure pantalone operativo multi-stagione in tessuto tecnico o similare	2	2
GIUBBOTTO	Invernale per combinazione operativa	1	2
COPRICAPO	Basco oppure berretto operativo invernale	2	2
CALZATURE	Anfibio operativo	2	2
MAGLIONE	Collo alto oppure con zip come da normativa regionale	2	2
ALTRO	come da normativa Regionale per i servizi S.I.S.I.	2	2

UNIFORME DI SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI – ESTIVA

PANTALONI	Operativo invernale in tessuto tecnico o similare oppure pantalone operativo multi-stagione in tessuto tecnico o similare	2	2
GIUBOTTO	Estivo per combinazione operativa	1	2
POLO	Polo blu manica corta in cotone o tessuto similare completa di ricamo al petto, scritta posteriore "POLIZIA LOCALE" e velcri per accessori	4	1
COPRICAPO	Berretto operativo estivo	2	2
CALZATURE	Anfibio operativo	2	2
ALTRO	come da normativa Regionale per i servizi S.I.S.I.		

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO SPECIALE NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I

Generalità, numero e tipo di armi

- Art. 1 Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio della Federazione)
- " 2 Numero delle armi in dotazione
- ' 3 Comunicazioni al Prefetto
- " 4 Tipo di armi in dotazione
- " 5 Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme

CAPO II

Modalità e casi di porto dell'arma. Servizi armati

- Art. 6 Assegnazione dell'arma
- " 7 Modalità di porto dell'arma
- " 8 Servizi da espletarsi con armi
- " 9 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- " 10 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- " 11 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale
- " 12 Per soccorso o in supporto

CAPO III

Tenuta e custodia delle armi

- Art. 13 Prelevamento e versamento dell'arma
 - ' 14 Doveri dell'assegnatario
 - " 15 Custodia delle armi
 - " 16 Armadi metallici
 - " 17 Prescrizioni di sicurezza
 - " 18 Doveri del consegnatario delle armi
 - " 19 Sostituzione delle munizioni
 - " 20 Controlli e ispezioni sull'armamento

CAPO IV

Addestramento

- Art. 21 Addestramento al tiro
 - " 22 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni
 - " 23 Di tiro a segno

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 23 Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi

- ' 24 Norme integrative
- " 25 Entrata in vigore e comunicazioni

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio della Federazione)

Ai sensi dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese (di seguito Corpo), per le finalità di cui alla Leggequadro 07/03/1986 n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento speciale, che costituisce parte integrante del Regolamento del Corpo di Polizia locale della stessa Federazione.

Gli appartenenti al Corpo ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto del Corpo e, ai sensi del C. C. N. L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigenti in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.

L'approvazione del Presente Regolamento speciale inerente l'armamento degli appartenenti al Corpo da parte dell'organo consigliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15/05/1997 n. 127.

Art. 2 Numero delle armi in dotazione

Il Presidente della Federazione, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo.

Tale numero è equivalente al numero degli addetti di polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia locale, aumentati del munizionamento relativo all'armamento di riserva.

Art. 3 Comunicazioni al Prefetto

Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento speciale, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

Art. 4 Tipo di armi in dotazione

L'arma in dotazione al personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale è la pistola di tipo scelto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18/04/1975 n. 110, bifilare per il personale maschile e monofilare per il personale femminile (ove si tratti di armi semiautomatiche).

In fase di ammodernamento dell'armamento in dotazione al Corpo, viene temporaneamente utilizzata anche la pistola Beretta/Tanfoglio calibro 9x21.

Art. 5 Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme

Per i servizi di guardia d'onore in occasione di manifestazioni o cerimonie pubbliche civili o religiose, il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale o alla bandiera nazionale può essere dotato di sciabola.

La sciabola è altresì portata, nelle stesse circostanze di cui sopra, dagli ufficiali e sottufficiali, previa autorizzazione del Comandante del Corpo, comandati di servizio, ove indossino l'alta uniforme.

Il numero delle sciabole, per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, in dotazione al Corpo di Polizia locale, è pari al numero di ufficiali e sottufficiali in servizio, compreso il Comandante, aumentato di 2 sciabole da utilizzare da parte del personale di qualifica inferiore inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale o alla bandiera nazionale. Le sciabole devono risultare della foggia prevista per la qualifica dei soggetti da cui vengono utilizzate

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI

Art. 6 Assegnazione dell'arma

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento speciale, al personale della Polizia locale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti, l'arma è assegnata individualmente ed in via continuativa.

Al personale della Polizia locale non può essere assegnata in dotazione l'arma ove non sia in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, in via continuativa è disposto dal Presidente della Federazione per un periodo di 5 anni ed il Presidente stesso provvede annualmente alla sua revisione.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione (tessera di servizio di cui all'articolo 39 del Regolamento del Corpo) dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento all'atto dell'entrata in servizio, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'ufficio Comando del Corpo.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza, vengono formalmente ritirate al dipendente dal Comandante del Corpo.

Il munizionamento delle armi degli appartenenti al Corpo viene interamente sostituito, con cadenza quinquennale.

Il munizionamento sostituito è formalmente consegnato, a cura del Comando, al competente posto di polizia (Stazione Carabinieri o Commissariato della Polizia di Stato).

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo seguente, il porto ma senza licenza è consentito anche al di fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento speciale.

Art. 7 Modalità di porto dell'arma

Gli addetti alla Polizia locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato e senza colpo in canna.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65 e dell'articolo 41 del Regolamento del Corpo di Polizia locale, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 6, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali di polizia locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Allo stesso modo anche gli Istruttori, sempre che non prestino servizio di pronto intervento e previa autorizzazione del Comandante del Corpo.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio, con esclusione delle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, le manette di sicurezza.

Art. 8 Servizi da espletarsi con armi

In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli appartenenti al Corpo e secondo quanto disposto dall'articolo 46 del Regolamento del Corpo di Polizia locale, tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, devono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti e appiedati).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l'attività di polizia locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme legislative e regolamentari). Il personale appartenente al Corpo che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 9 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia locale, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale, che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente chiesto dalla competente autorità, e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento, espletati fuori del territorio della Federazione dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi (all'infuori del personale che, a causa del servizio e in relazione alla qualifica rivestita, è tenuto o autorizzato alla dotazione di sciabola), ove non venga altrimenti disposto dal Comandante del Corpo su richiesta del Presidente della Federazione.

Il porto dell'arma è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento d'assegnazione dell'arma, disposto dal Presidente, per gli appartenenti al Corpo non residenti nel territorio comunale.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il decreto deve indicare obbligatoriamente il luogo di residenza del dipendente, ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

Art. 11 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento speciale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del relativo armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Presidente della Federazione dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 13 Prelevamento e versamento dell'arma

A seguito dell'assunzione in servizio e previo ottenimento del decreto prefettizio di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'appartenente al Corpo è assegnata, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente Regolamento speciale, l'arma di servizio.

L'arma è prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso l'ufficio Comando, previa annotazione, da parte del Comandante del Corpo o suo delegato, del provvedimento di assegnazione del Presidente della Federazione, nel "Registro assegnazione armi" di carico - scarico, di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento speciale. L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, direttamente al Comandante del Corpo o suo delegato, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Presidente della Federazione o del Prefetto.

Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

Art. 14 Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento del materiale prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante, o all'addetto al coordinamento e controllo suo delegato, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento speciale;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di polizia, e consegnare tempestivamente copia della stessa all'ufficio Comando.

Art. 15 Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte , con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati all'interno degli uffici del Comando di Polizia locale.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma da un ufficiale di Polizia locale appositamente individuato dal Comandante del Corpo, ove ad esse non provveda direttamente quest'ultimo.

In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte da un sub-consegnatario, scelto dal Comandante fra i sottufficiali in servizio.

Il consegnatario ed il sub-consegnatario sono entrambi nominati con provvedimento del Presidente. L'autorità di pubblica sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18/04/1975 n. 110, ed ha facoltà di esigere, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo. Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Comandante del Corpo.

Nei locali del Comando sono installate cassette blindate di sicurezza, a disposizione degli appartenenti al Corpo, le cui chiavi sono consegnate ad ogni singolo assegnatario.

Gli appartenenti alla Polizia locale, assegnatari di armi, devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

Art. 16 Armadi metallici

Le chiavi degli armadi metallici di cui al precedente articolo, ove sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario delle armi che ne dispone. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comando.

I movimenti di prelevamento, a seguito di provvedimento di assegnazione dell'arma, o di versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi, di cui all'art. 13 del presente Regolamento speciale, devono essere annotati su appositi registri di carico - scarico ("Registro assegnazione armi" e "Registro assegnazione munizioni"), custoditi presso l'ufficio Comando, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

Art. 17 Prescrizioni di sicurezza

L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Presidente della Federazione o suo delegato, al Comandante, al consegnatario e sub-consegnatario. L'accesso è altresì consentito al personale appartenente al Corpo esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo strettamente necessario.

Le armi devono essere custodite negli armadi metallici e nelle cassette di sicurezza, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento speciale, scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono custodite le armi e le munizioni.

All'ingresso del locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 18 Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione della armi e delle munizioni, affidate alla sua cura, negli appositi armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento speciale, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione di controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenti burocratici documentali;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni inerenti l'armamento. Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni inerenti l'armamento, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, di cui all'articolo seguente del presente Regolamento speciale, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.

Art. 19 Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 (cinque) anni ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono versate, previa redazione dei necessari atti, presso il competente posto di polizia.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia locale, custodite negli armadi metallici, sono parimenti sostituite ogni 5 anni.

Le stesse, alla scadenza del periodo di cui al precedente comma, oppure ove presentino anomalie, sono versate secondo le medesime modalità.

Art. 20 Controlli e ispezioni sull'armamento

Controlli periodici alle armi, custoditi negli armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento speciale, sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico - scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

Il Presidente o suo delegato, ovvero il Comandante del Corpo possono disporre controlli e ispezioni all'armamento affidato in custodia al consegnatario.

Ai sensi dell'articolo 11 e seguenti del Regolamento del Corpo di Polizia locale, il Comandante del Corpo, il consegnatario o altro addetto al coordinamento e controllo, appositamente delegato, può disporre periodiche ispezioni sull'armamento assegnato agli appartenenti alla Polizia locale, onde verificarne lo stato di manutenzione e la funzionalità.

Dell'esito di dette ispezioni viene dato atto su appositi moduli.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 21 Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, ad una sezione locale del T. S. N., ai sensi dell'articolo 1 della legge 28/05/1981 n. 286.

É facoltà del Presidente o suo delegato, su proposta del Comandante del Corpo, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al Corpo. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

É facoltà degli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma del

presente articolo, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso a proprie spese, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

Gli agenti allievi neo assunti, prima dell'assegnazione, vengono addestrati all'uso dell'arma attraverso un corso di formazione di base.

Art. 22 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia locale, purché muniti del tesserino personale di e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa.

Il Presidente della Federazione comunica, almeno 7 giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto, il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma del precedente articolo 21 del presente Regolamento speciale, gli appartenenti alla Polizia locale dovranno munirsi, a proprie spese, della carta di riconoscimento per il trasporto di armi da tiro (carta verde), rilasciata dalla sezione locale di iscrizione del T. S. N., e vidimata dal Prefetto, preveduta dall'articolo 76 del R. D. 06/05/1940 n. 635 (Reg. d'esecuzione del T. U. L. P. S.)

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di polizia locale, viene richiesto dal Comandante del Corpo.

Art. 24 Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente Regolamento speciale, si applicano le norme della Legge quadro 07/03/1986 n. 65, del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, della legge 18/04/975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T. U. L. P. S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R. D. 18/06/1931 N. 773 e con R. D. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 25 Entrata in vigore e comunicazioni

Il presente Regolamento speciale entra in vigore unitamente al Regolamento del Corpo di Polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, di cui costituisce parte integrante. Esso è altresì comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145.

SERVIZI SPECIALI

NUCLEO CINOFILO

Art. 1 Definizioni

Unità cinofila: binomio composto da un operatore di polizia locale ed un cane addestrato per svolgere compiti di supporto ai servizi d'istituto. Il binomio è inscindibile, salvo casi eccezionali da valutare a cura del Comandante.

Conduttore cinofilo: operatore di polizia locale, di norma appartenente alla categoria C, appositamente formato e qualificato per condurre in servizio un cane. Acquisisce tale qualifica al termine di un percorso formativo e con il superamento di apposito esame teorico-pratico.

Figurante: persona, anche esterna al Corpo di Polizia Locale, dotata di certificata professionalità, che aiuta il conduttore e l'istruttore nell'addestramento del cane, svolgendo il ruolo della persona da immobilizzare, catturare o ricercare.

Tutor cinofilo: conduttore cinofilo con almeno tre anni di esperienza nella specializzazione, che ha il compito di affiancare e guidare gli allievi conduttori nel loro percorso formativo.

Art. 2 Nucleo Cinofilo

Il Nucleo Cinofilo è formato da personale scelto su base volontaria tra i componenti il Corpo della Polizia Locale affiancato da cani appositamente scelti ed addestrati.

Il Nucleo Cinofilo dipende organicamente dal Responsabile del Reparto Sicurezza Urbana, mentre fa riferimento al Direttore del Centro Cinofilo Interforze (di cui all'allegato D) per tutti gli aspetti tecnici e di formazione.

Art. 3 Conduttori cinofili

All'atto della domanda, gli aspiranti conduttori cinofili devono possedere i seguenti requisiti:

- almeno 3 anni di servizio nella polizia locale, anche in altri Corpi/Servizi, purché con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale od equipollente;
- attitudine caratteriale, con particolare riguardo allo spirito d'iniziativa, all'autonomia di gestione, alla disciplina, alla pazienza, alla fermezza, alla perseveranza ed all'amore e rispetto verso gli animali;
- assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
- idoneità fisica e sanitaria alla pratica sportiva agonistica degli sport di cui alla tabella B D.M. Sanità 18 febbraio 1982.

Devono inoltre sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità a:

- 1. seguire un corso di formazione quale conduttore cinofilo;
- 2. detenere presso la propria abitazione il cane assegnato, prendendo servizio con lo stesso al seguito;
- 3. prestare servizio con il cane assegnato per un minimo di cinque anni, salvo la perdita dell'idoneità al servizio specifico o cause di forza maggiore.

Gli aspiranti conduttori verranno sottoposti ad una selezione che può comprendere delle prove di efficienza fisica ed un periodo di affiancamento ad un tutor cinofilo, il cui superamento consiste requisito essenziale per l'ammissione al corso di formazione.

Al termine del corso conduttore e cane dovranno superare una prova di validazione.

Il conduttore deve:

- detenere il cane presso la propria abitazione, fatta salva eventuale deroga eccezionalmente concessa dal Comandante, sentito il Direttore del Centro Cinofilo Interforze;
- prendere servizio con il cane assegnato al seguito, salvo diverso ordine scritto;
- assicurare la perfetta igiene del cane;
- garantire il benessere del cane;
- vigilare attentamente sulla sua salute, riferendo tempestivamente al veterinario ogni sospetto di malessere;
- mantenere il cane nella migliore forma psico-fisica ed addestrativa;
- informare tempestivamente i superiori gerarchici in caso di inefficienza dell'unità, sia per motivi sanitari che addestrativi;
- collaborare con gli altri conduttori nell'addestramento dei loro cani, svolgendo anche la funzione di figurante.

Art. 4 Cani

I cani possono essere di proprietà dell'amministrazione o del conduttore. Nel secondo caso, l'ammissione in servizio del cane è di insindacabile discrezionalità del Comandante, sentito il Direttore del Centro Cinofilo.

Qualora il cane sia dichiarato definitivamente non più idoneo al servizio, il Comandante ne dispone la cancellazione dall'inventario dei beni comunali e la cessione a titolo gratuito al conduttore.

Qualora il conduttore non accetti la cessione, il cane può essere adottato da persone o associazioni che ne garantiscano il corretto mantenimento fino al termine della sua vita naturale e che abbiano i seguenti requisiti:

- non aver mai riportato alcuna condanna penale o di averne ottenuto la riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

Nella domanda, il richiedente deve impegnarsi a:

- a) garantire la custodia del cane nelle più adeguate condizioni di mantenimento, sia sotto il profilo igenico sanitario sia sotto quello psicologico e affettivo;
- b) di procedere senza indugio alla regolarizzazione degli adempimenti amministrativi prescritti dalla normativa vigente connessi con la proprietà del cane;

c) di essere disponibile a sostenere, all'atto dell'eventuale futura consegna del cane, un colloquio informativo con il Direttore del Centro Cinofili Interforze, finalizzato ad illustrare in maniera esauriente gli aspetti essenziali del carattere e delle condizioni sanitarie del cane e a verificarne, ai fini della definitiva assegnazione, gli aspetti di reciproca compatibilità sotto l'aspetto etologico.

Qualora il conduttore del cane di proprietà dell'Amministrazione termini il proprio rapporto di servizio con la Federazione potrà chiedere che l'animale divenga di sua proprietà: l'Amministrazione potrà chiedere al conduttore il pagamento di una somma a titolo di indennizzo che non deve superare l'importo pagato dalla stessa Amministrazione per l'acquisto del cane.

Nei periodi di ferie o altra assenza giustificata del conduttore, questo può chiedere che il cane venga ospitato presso il Centro Cinofilo Interforze o presso altra struttura appositamente individuata dal Comando.

Art. 5 Impiego delle unità cinofile

Le unità cinofile vengono utilizzate nel controllo delle aree verdi, nel pattugliamento di particolari zone e quartieri maggiormente sensibili sotto l'aspetto della sicurezza urbana, in servizi coordinati serali e notturni effettuati nelle zone maggiormente interessate da fenomeni a larga concentrazione e aggregazione che possono generare disordine urbano, nonché in tutti i servizi istituzionali in cui la presenza dei cani può meglio garantire la sicurezza degli agenti operanti ed il successo delle operazioni.

Vengono impiegate nel rispetto delle procedure operative elaborate dal Centro Cinofilo Interforze ed approvate dal Comandante, sentito il Responsabile del Reparto Sicurezza Urbana.

Il conduttore, quale titolare di specifica preparazione tecnica, è l'unico soggetto che può decidere se impiegare o meno il cane nello specifico intervento, fatta ovviamente salva ogni altra valutazione a posteriori.

Art. 6 Assistenza veterinaria

L'assistenza veterinaria è assicurata da un centro veterinario scelto dal Comandante, sentito il Direttore del Centro Cinofilo Interforze.

In caso di urgenza il conduttore è autorizzato a richiedere le cure del veterinario più vicino o più prontamente disponibile.

Il veterinario può proporre la sospensione temporanea o definitiva dell'impiego operativo del cane e, in caso di non temporanea idoneità al servizio per motivi sanitari, il cane non può essere nuovamente impiegato senza espresso nulla osta veterinario.

Art. 7 Mantenimento dei cani

Le spese per il mantenimento dei cani, assistenza veterinaria inclusa, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Al conduttore che porta in servizio il cane con propri idonei mezzi e che lo detiene presso la propria abitazione spetta un rimborso spese annuo fissato con determinazione del Comandante per 11 mesi di lavoro; l'importo è ridotto 2/3 per 11 mesi di lavoro nel caso in cui il conduttore usi, per il trasporto, mezzi non di proprietà. Il rimborso è erogato mensilmente in via posticipata. La misura del rimborso è rivalutata periodicamente con determina del Comandante.

In caso di prolungata assenza dal servizio del conduttore, oltre al mese convenzionale, causa malattia, aspettativa, infortunio, congedo, il rimborso viene erogato proporzionalmente alla durata dell'attività resa, secondo norme di dettaglio definite dal Comandante.

Il cane deve essere coperto da polizza assicurativa contro i danni che possono essere cagionati a terzi, a carico dell'amministrazione. La copertura deve essere operante durante tutto l'orario giornaliero e senza limitazione territoriale, indipendentemente che il cane sia impiegato in servizio o meno.

REGOLAMENTO SPECIALE CONCERNENTI I GRADI, DISTINTIVI E RICONOSCIMENTI PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

ART. 1 Principi e finalità

- 1. Il presente regolamento recepisce la normativa regionale in materia di divise, gradi, mezzi, distintivi e riconoscimenti, nonché del materiale e degli strumenti riferiti alla Polizia Locale, di cui alla D.G.R.V. n. 2689 del 06 agosto 2004.
- 2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con D.G. n. 58 del 30.10.2006 modificato con D.G. n. 8 del 30.01.2012 quale allegato sub A9 al Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Federazione dei Comuni del Camposampierese (di seguito Federazione).
- 3. Le caratteristiche delle uniformi sono uguali per tutti i Corpi e Servizi della Polizia Locale della Regione Veneto.

ART. 2 Uniformi

1. Le uniformi in dotazione al Corpo di Polizia Locale della Federazione, devono essere conformi ai punti B1, B2 e B3 dell'allegato B alla D.G.R.V n. 2689 del 06 agosto 2004.

ART. 3 Gradi

- 1. I distintivi di riconoscimento del personale del Corpo di Polizia Locale della Federazione, devono essere conformi ai punti C1,C2,C3,C4,C5,C6 all'allegato della D.G.R.V. n. 2689 del 06 agosto 2004.
- 2. I gradi individuano la gerarchia all'interno del Corpo di Polizia Locale della Federazione, pur mantenendo una funzione meramente simbolica, non incidendo in alcun modo sulla stato giuridico ed economico dell'addetto.
- 3. I gradi adottati dal Corpo di Polizia Locale della Federazione, sono quelli indicati nella tabella A allegata al presente Regolamento.

ART. 4 Ordinamento gerarchico

- 1. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale della Federazione è determinato dal grado, come da tabella di cui all'art. 5, Allegato "2 sub A", del combinato disposto di cui alla DGRV n. 2689 del 06 agosto 2004 in attuazione dell'art. 17 della L.R.V. n. 41 del 19.12.2003 (di seguito L.R. 41/2003).
- 2. La struttura gerarchica e funzionale del Corpo è come di seguito stabilita (allegato "A"):

- a) Comandante;
- b) Ufficiali;
- c) Sottufficiali, costituita dalla categoria degli istruttori;
- d) Agenti;
- 3. A parità di grado la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nel grado.

ART. 5 Grado del Comandante

- 1. Il Comandante appartiene esclusivamente alla categoria degli ufficiali e ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 3, Allegato "2 sub A" della L.R. n. 41/2003, si fregia del grado più elevato stabilito nel "Commissario Capo".
- 2. Il Comandante, per effetto di incarichi precedentemente ricoperti anche presso altri Corpi di Polizia Locale della Regione Veneto, ha titolo per fregiarsi del grado già rivestito ancorché più elevato di quello previsto per il Comandante del Corpo della Federazione ai sensi della DGRV n. 2689, del 06.08.2004.

ART. 6 Grado degli Ufficiali e Sottufficiali addetti al coordinamento e controllo

- 1. Gli addetti al coordinamento e controllo si dividono in ufficiali e sottufficiali e si fregiano del grado corrispondente alla categoria funzionale di appartenenza (D o C) in correlazione con l'incarico e il livello di responsabilità ricoperto nell'ambito dell'articolazione organizzativa del Corpo (Responsabile di Reparto/Responsabile Unità/Responsabile d'Ambito/Coordinatore di Ufficio/Squadra o Nucleo).
- 2. Appartengono alla categoria "D" ufficiali addetti al coordinamento e controllo:
 - a) i Responsabili di Reparto che si fregiano del grado di Commissario Principale
 - b) i Responsabili delle Unità che si fregiano del grado di Commissario o Vice Commissario
- 3. Appartengono alla categoria "C" sottufficiali addetti al coordinamento e controllo:
 - a) i Responsabili di Ambito che si fregiano del grado di Istruttore Capo o Istruttore
 - b) i Coordinatori di Uffici/Squadre/Nuclei specialistici che si fregiano del grado di Istruttore o Vice Istruttore
- 4. Per accedere al grado di Vice Istruttore, il personale deve superare un percorso formativo interno o esterno al Corpo, con test finale e formulazione di una graduatoria valida per 5 anni utile alla copertura del posto con decreto di nomina. In alternativa al percorso formativo precitato, al fine di accedere al grado di Vice Istruttore, è sufficiente, previa debita autorizzazione del Comandante, la partecipazione a corsi o master con attestazione e valutazione di merito rilasciata da enti e organismi accreditati, per l'aggiornamento e specializzazione in materie specifiche di competenza della polizia locale, per un totale non inferiore alle 50 ore;
- 5. Per accedere al grado di Istruttore, devono essere trascorsi almeno 10 anni nel grado di Vice Istruttore e aver conseguito una valutazione positiva del Comandante negli ultimi 5 anni.

- 6. Per accedere al grado di Istruttore Capo, devono essere trascorsi almeno 20 anni nel grado e aver conseguito una valutazione positiva del Comandante negli ultimi 5 anni.
- 7. E' consentita con motivato provvedimento del Comandante, la deroga ai limiti temporali stabiliti ai precedenti punti 5 e 6 per accedere al grado superiore, in considerazione di contingenti ed urgenti esigenze organizzative o carenze di idonei profili professionali indispensabili a garantire adeguata ed efficiente continuità ai servizi nell'ambito dell'articolazione delle attività del Corpo.
- 8. In sede di prima applicazione, al personale con posizione di Responsabile d'Ambito e di Coordinamento di Uffici, Squadre e Nuclei specialistici, in possesso di apposito provvedimento di nomina alla data del presente regolamento, viene attribuito se non già rivestito rispettivamente:
 - a) il Grado di Istruttore Capo al sottufficiale nominato Responsabile d'Ambito;
 - b) il Grado di Istruttore o Vice Istruttore al sottufficiale addetto al coordinamento di Uffici/Squadre/Nuclei

ART. 7 Agenti

- 1. Gli agenti sono divisi in quattro categorie: Agente, Agente Scelto Assistente, Assistente Scelto.
- 2. Gli Agenti s'intendono dalla data di assunzione e fino a 5 anni di anzianità.
- 3. Possono accedere al grado di Agenti Scelti gli agenti che hanno un'anzianità di oltre 5 anni e valutazione positiva del Comandante negli ultimi 3 anni.
- 4. Possono accedere al grado di Assistente gli agenti che hanno un'anzianità di oltre 15 anni e valutazione positiva del Comandante negli ultimi 3 anni.
- 5. Possono accedere al grado di Assistente scelto gli agenti che hanno un'anzianità di oltre 25 anni e valutazione positiva del Comandante negli ultimi 5 anni.

In sede di prima applicazione, per l'assegnazione dei gradi degli agenti, non potendo provvedere ad una puntuale valutazione retroattiva del personale, verrà valutata l'anzianità di servizio.

ART. 8 Tessera di riconoscimento

- 1. Al personale dl Corpo è rilasciata una tessera di riconoscimento come da Allegato "2 sub C5" della L.R.V. n. 41/2003.
- 2. La tessera deve essere sempre portata al seguito sia in uniforme che in abiti borghesi.
- 3. La tessere ha validità quinquennale, salve eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo.
- 4. La tessera viene ritirata, a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.
- 5. Il personale deve conservare con cura la tessera e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

ART. 9

Riconoscimenti personali

- 1. Oltre ai riconoscimenti regionali previsti dall'Allegato "2 sub C6" della L.R.V. n. 41/2003, i riconoscimenti per i componenti del Corpo di Polizia Locale della Federazione sono i seguenti:
- a) "**Nota di merito**": conferita dal Comandante al personale che si è distinto per le qualità professionali, l'impegno e la diligenza nello svolgere il proprio servizio o particolari compiti assegnati;
- b) "Encomio": conferito dal Presidente della Federazione al personale che si è distinto in particolari operazioni e ha ottenuto risultati di particolare rilevanza;
- c) "Encomio d'onore": conferito dalla Giunta della Federazione come riconoscimento di spiccate qualità professionali, per spirito d'iniziativa o di non comune determinazione operativa;
- d) "Encomio solenne": conferito dal Consiglio della Federazione al personale che si è reso protagonista di atti di eccezionale abnegazione e sacrificio ben oltre i normali doveri di servizio;
- e) "Medaglia di lungo e onorevole servizio": conferita dal Presidente della Federazione per aver prestato onorevole servizio per 10, 20 o 30 anni nel Corpo di Polizia Locale della Federazione.
- 2. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle decorazioni da applicare alla divisa a seguito dell'attribuzione dei riconoscimenti regionali o della Federazione sono stabilite dall'Allegato B) del presente Regolamento.
- 3. I riconoscimenti di cui alla lettera a), b), c), d) del presente articolo possono essere conferiti anche al personale della Polizia Locale non appartenenti al Corpo che si sono distinti in attività effettuate nel territorio o a favore della Federazione.
- 4. Le ricompense sono annotate sullo stato di servizio e costituiscono fonte di valutazione.
- 5. La proposta per il conferimento di onorificenze della Repubblica italiana è formulata dal Comandante al Presidente.

ART. 10

Placca di servizio, segnale distintivo per l'espletamento del servizio di polizia stradale e distintivo della Federazione

- 1. A tutto il personale del Corpo in divisa è assegnata una placca di riconoscimento e un segnale distintivo per l'espletamento del servizio di polizia stradale (cd paletta) individuale recante il numero di matricola: altresì è assegnato il distintivo della Federazione conforme alle indicazioni contenute nell'Allegato "2 sub C2" della L.R.V. n. 41/2003.
- 2. Il numero di matricola è assegnato ai componenti del Corpo in modo esclusivo e con numerazione progressiva.
- 3. La placca deve essere indossata sulla parte sinistra e il distintivo della Federazione sulla parte destra dell'indumento esterno dell'uniforme all'altezza del petto.

4. Il personale deve conservare con cura la placca e il segnale distintivo per l'espletamento del servizio di polizia stradale denunciando immediatamente e senza ritardo al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

ART. 11 Mezzi

- 1. I mezzi in dotazione al Comando dovranno progressivamente essere conformi all'All'Allegato E della DGRV n. 2689 del 06 agosto 2004.
- 2. Gli acquisti dei nuovi mezzi dovranno essere conformi al citato allegato E della DGRV n. 2689 del 06 agosto 2004.

ART. 12 Norme finali, integrative e transitorie

- 1. Le norme del presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili anche al personale a tempo determinato non di ruolo.
- 2. Il Presidente, il Direttore Generale e il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Federazione, adottano, per quanto di competenza, gli eventuali atti e i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente regolamento.
- 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni altro provvedimento che risulti in contrasto con il presente.
- 4. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dalla sua pubblicazione.

DISTINTIVI DI GRADO DELLA POLIZIA LOCALE DEL VENETO (L.R. 19.12.2003, n. 41 e D.G.R. n. 2689 del 06 agosto 2004)

GERARCHIA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (TABELLA "A")

Comandante del Corpo Commissario Capo Capo Reparto Commissario Principale Capo Unità Commissario Capo Unità Vice Commissario SOTTUFFICIALI Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) VICE ISPETTORE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) AGENTE AGENTI AGENTE AGENTE	CATEGORIA	RUOLO / GRADO	FREGIO
Capo Reparto Commissario Principale Capo Unità Commissario Capo Unità Vice Commissario SOTTUFFICIALI Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) VICE ISPETTORE ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) VICE ISPETTORE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 15 anni di anzianità nel grado)		•	230
UFFICIALI Capo Unità Commissario Capo Unità Commissario Capo Unità Vice Commissario ISPETTORE CAPO SOTTUFFICIALI Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		Commissario Capo	***
UFFICIALI Capo Unità Commissario Capo Unità Vice Commissario X X X SOTTUFFICIALI Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISPETTORE (sottufficiali) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTI Capo Unità Capo		Capo Reparto	
Capo Unità Commissario Capo Unità Vice Commissario X X SOTTUFFICIALI Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISPETTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISPETTORE ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		Commissario Principale	* 9
Capo Unità Vice Commissario *** SOTTUFFICIALI Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISPETTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISPETTORE (sottufficiali) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 15 anni di anzianità nel grado)	UFFICIALI	•	~ ~ ~
SOTTUFFICIALI Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISTRUTTORE CAPO (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		Commissario	* * *
SOTTUFFICIALI Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISPETTORE (sottufficiali) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 15 anni di anzianità nel grado)		Capo Unità	
SOTTUFFICIALI Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) VICE ISPETTORE ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		Vice Commissario	* *
Categoria "D" (art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		ISPETTORE CAPO	
(art. 29 lett. "b" e "c" del CCNL 14/09/2000) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		(con almeno 20 anni di anzianità nel grado)	
(con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISPETTORE ISTRUTTORE CAPO (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORI (sottufficiali) VICE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		ISPETTORE	
ISTRUTTORE CAPO (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORI (sottufficiali) VICE ISTRUTTORE (con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)	"b" e "c" del	(con almeno 10 anni di anzianità nel grado)	
ISTRUTTORE CAPO (con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (sottufficiali) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		VICE ISPETTORE	
(con almeno 20 anni di anzianità nel grado) ISTRUTTORE (sottufficiali) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)	21,03,2000,		4
ISTRUTTORI (sottufficiali) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		ISTRUTTORE CAPO	111
(con almeno 10 anni di anzianità nel grado) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		(con almeno 20 anni di anzianità nel grado)	
(sottufficiali) VICE ISTRUTTORE ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)	ISTRITTORI	ISTRUTTORE	
ASSISTENTE SCELTO (con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		(con almeno 10 anni di anzianità nel grado)	New Property
(con almeno 25 anni di anzianità nel grado) ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		VICE ISTRUTTORE	
ASSISTENTE (con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		ASSISTENTE SCELTO	111
(con almeno 15 anni di anzianità nel grado) AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		(con almeno 25 anni di anzianità nel grado)	<i>>>></i>
AGENTI AGENTE SCELTO (con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		ASSISTENTE	11
(con almeno 5 anni di anzianità nel grado)		(con almeno 15 anni di anzianità nel grado)	<i>>>></i>
	AGENTI	AGENTE SCELTO	
AGENTE		(con almeno 5 anni di anzianità nel grado)	1
		AGENTE	

Appendice "B" al Regolamento dei gradi e riconoscimenti del Corpo di Polizia Locale

ONORIFICENZE, DECORAZIONI E SPECIALITA'

Art. 1 Onorificenze e specialità della Repubblica Italiana

- 1. Con provvedimento del Comandante è permesso fregiarsi delle onorificenze o delle specialità conseguite e previste per il personale civile e militare dello Stato.
- 2. Ogni altro distintivo deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Comandante.

Art. 2 Onorificenze della Regione Veneto

- 1. Le caratteristiche delle onorificenze regionali stabilite ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato "2 sub A" e dell'Allegato "2 sub C6" della L.R. n. 41/2003;
- 2. Su proposta del Comandante, il Presidente, al conseguimento dell'anzianità prevista, attribuisce ai componenti del Corpo l'onorificenza di "Lungo e onorevole servizio", coma da Allegato "sub C6" della L.R. n. 41/2003.
- 3. Il Presidente al conseguimento dell'anzianità prevista attribuisce al Comandante l'onorificenza di "lungo e onorevole comando", come da all'Allegato "2 sub C6" della L.R. n. 41/2003.

Art. 3 Specialità della Regione Veneto e gallone di ferito in servizio

- 1. Le caratteristiche dei distintivi di specialità, sono stabilite dall'art. 7, Allegato "2 sub A" e dell'Allegato "2 sub C6" della L.R. n. 41/2003.
- 2. Il Comandante, considerate le mansioni svolte e le qualità professionali acquisite, con apposito provvedimento, attribuisce al personale del Corpo il distintivo di specialità.
- 3. Nel caso che durante il servizio, il personale del Corpo rimanga ferito o infortunato a causa dell'attività svolta, il Comandante, o il Presidente nel caso che sia il Comandante l'addetto da decorare, può con apposito provvedimento, fregiare l'addetto con il galloncino "Ferito in servizio" previsto dall'Allegato "2 sub C6" della L.R. n. 41/2003.

Art. 4

Onorificenze del Corpo di Polizia Locale della Federazione

- 1. Le caratteristiche delle onorificenze della Federazione sono stabilite come dalla successiva tabella "Decorazioni del Corpo di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese".
- 2. Le decorazioni della Federazione conferite al personale sono proposte dal Comandante, tranne la "Nota di merito" che è proposta dall'Ufficiale competente e attribuita dal Comandante.
- 3. Tutte le decorazioni sono attribuite, con relativo provvedimento amministrativo, da parte del competente organo amministrativo della Federazione.

- 4. Le decorazioni conferite al Comandante sono proposte dal Presidente.
- 5. L'anzianità di servizio presso la Federazione, al fine del conferimento della decorazione di "Lungo e onorevole servizio", si calcola avendo cura di computare l'anzianità di servizio accumulata anche nei singoli enti costituenti al Federazione.
- 6. I riconoscimenti personali o qualsiasi apprezzamento scritto, risultante dallo stato di servizio dell'operatore, conferiti da organi comunali o di altri enti riconducibili o assorbiti dalla Federazione, possono, su valutazione del Comandante, se il fregio non è già applicato alla divisa, essere oggetto di decorazione conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, e in particolare, della successiva tabella "Decorazioni del Corpo".
- 7. Le dimensioni dei nastrini delle decorazioni della Federazione sono identici alle dimensioni dei nastrini delle decorazioni previste dalla Repubblica Italiana.

Art. 5 Applicazioni delle onorificenze e specialità sull'uniforme

- 1. Fatte salve le disposizioni previste dall'Allegato "2 sub C" della L.R. n. 41/2003, si dispone che:
- a) le decorazioni devono essere applicate al di sopra del taschino sinistro della giacca oppure, nel caso di utilizzo della divisa estiva con la camicia a maniche corte, al di sopra del taschino sinistro della camicia;
- b) le specialità devono essere applicate sulla giacca, sulla camicia estiva a maniche corte, sul giubbotto invernale e sul giubbetto estivo.

Tabella **"Decorazioni e Medaglie del Corpo"** di Polizia Locale della Federazione (deliberazione della Giunta regionale del Veneto 6 agosto 2004, n. 2689)

DECORAZIONE	MOTIVAZIONE
*	Medaglia per meriti speciali nella Polizia locale
	Medaglia d'oro per lungo ed onorevole comando nella Polizia locale (30 anni di comando)
	Medaglia d'argento per lungo ed onorevole comando nella Polizia locale (25 anni di comando)
	Medaglia di bronzo per lungo ed onorevole comando nella Polizia locale (15 anni di comando)
	Medaglia d'oro per lungo ed onorevole servizio nella Polizia locale (30 anni di servizio)
	Medaglia d'argento per lungo ed onorevole servizio nella Polizia locale (25 anni di servizio)
	Medaglia di bronzo per lungo ed onorevole servizio nella Polizia locale (15 anni di servizio)